

CIIIª SEDUTA

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1937 - Anno XVI

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag.	3375	
Disegni di legge:			
(Approvazione):			
« Delega al Governo del Re della facoltà di emanare norme sulla condotta della guerra e sullo stato di neutralità » (1508)		3377	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 796, concernente modificazioni alla legge 24 marzo 1921, n. 375, recante provvedimenti per l'Ente autonomo "Volturno" in Napoli » (1789). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		3380	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1720, concernente l'aumento di posti nella carriera diplomatico-consolare e l'assunzione di candidati dichiarati idonei nel concorso per la carriera diplomatico-consolare, bandito con decreto ministeriale del 18 novembre 1936-XV » (1825). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		3380	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1708, concernente l'ordinamento dei ruoli organici del personale d'ordine e del personale subalterno del Ministero degli affari esteri (1875). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		3381	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1384, contenente disposizioni per l'industria zolfifera nazionale » (1876). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		3381	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1824, con il quale è stato approvato il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Novara e sono state dettate le norme per la sua esecuzione » (1892). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		3381	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1560, concernente autorizzazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a costruire case per gli ufficiali e i sottufficiali del Regio esercito in Libia per l'importo di lire 10.000.000 » (1895). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		3381	
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1502, sull'istituzione di una Sezione Autonoma della Cassa di Risparmio della Libia per la costruzione e la gestione di case popolari in Libia » (1899). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)
			3386
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 1719, recante proroga del termine di costruzione per le case economiche e popolari che si eseguono col contributo dello Stato » (1900). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)
			3386
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, contenente provvidenze a favore della produzione serica per il quinquennio 1937-XV-1941-XX » (1902). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)
			3386
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 1665, contenente norme per l'incoraggiamento e l'inerimento della produzione dei bozzoli bianchi per la campagna 1937 » (1903). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)
			3386
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1937-XV, n. 1714, sull'assegnazione straordinaria di tre miliardi al bilancio dell'Africa Orientale Italiana per i lavori stradali da effettuare a cura del servizio per l'Africa Orientale Italiana dell'Azienda Autonoma Statale della Strada » (1904). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)
			3387
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1646, sulla costruzione di nuove case per i cantonieri della litoranea libica » (1905). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)
			3389
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1343, contenente disposizioni per le assemblee delle società cooperative soggette alla vigilanza del Ministero delle corporazioni » (1906). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)
			3389
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1936-XIV, n. 2530, recante disposizioni concernenti la liquidazione della pensione od assegni di guerra al personale delle Forze armate » (1911). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)
			3389

- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1467, concernente esoneri dal pagamento della tassa di concessione governativa sui decreti Reali di conferimento della cittadinanza italiana agli stranieri residenti nelle vecchie provincie del Regno e nelle colonie ed agli abitanti delle isole italiane dell'Esgeo che comprovino il loro stato di povertà » (1912). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3389
- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1605, che modifica le vigenti norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica » (1913). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3390
- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 1005, recante modificazioni al Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 823, che costituisce il Comando di aeronautica in Africa Orientale Italiana » (1915). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3391
- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1551, contenente norme per l'assunzione nei ruoli governativi del personale titolare delle scuole secondarie di avviamento professionale pareggiate convertite in Regie e per la concessione dei pareggiamenti e delle sedi di esame nelle scuole ed istituti di istruzione media tecnica » (1916). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3391
- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1561, riguardante la costituzione ed il funzionamento di un Ente per l'esercizio del credito alberghiero e turistico » (1917). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3392
- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 770, concernente l'istituzione della carica di vice-presidente in seno alla Giunta centrale per gli studi storici » (1918). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3392
- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1937-XV, n. 1182, riguardante l'aumento dell'indennità supplementare ed altri provvedimenti per gli ufficiali giudiziari (1919) » — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3392
- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1334, riguardante la concessione di un congedo straordinario agli impiegati per contrarre matrimonio » (1920) — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3392
- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1598, concernente la devoluzione alla provincia di Palermo del patrimonio dell'Opera Pia " Istituto dei Trovatielli " con sede a Palermo » (1921). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3393
- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1735, riguardante il recupero delle spese a favore del Patronato nazionale per l'assistenza sociale » (1922). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3393
- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1736, riguardante la disciplina dell'esecuzione in Italia delle sentenze pronunciate da tribunali militari stranieri nei confronti di sudditi italiani » (1923). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3393
- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1321, che porta modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento » (1924) (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3395
- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1667, relativo alla concessione dell'indennizzo privilegiato aeronautico per gli incidenti di volo verificatisi in Africa Orientale durante le operazioni militari dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-Anno XIV » (1926). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3396
- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 settembre 1937-XV, n. 1632, contenente norme relative all'ultimazione delle opere pubbliche nelle provincie della Campania » (1928). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3396
- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1702, relativo a provvedimenti in materia di autotrasporti nell'Africa Orientale Italiana » (1930) 3396
- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1921, che contiene agevolazioni per la cultura del sorgo, destinato alla distillazione » (1931). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3396
- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1930, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione » (1962). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3396
- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1937-XV, n. 1352, concernente il pagamento dei contributi dovuti allo Stato, dalle provincie, dai comuni, dai Consigli provinciali dell'economia corporativa (ora delle Corporazioni) e da Enti vari, per il funzionamento degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e contenente norme sul trattamento di quiescenza del personale proveniente dalle sopresse Cattedre ambulanti di agricoltura » (1964) 3397
- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1885, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1937-38 » (1968). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3404
- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1919, che accorda l'esenzione dall'imposta di fabbricazione allo zucchero impiegato nella preparazione di uno speciale alimento delle api » (1970). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3404
- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, portante provvedimenti a favore delle industrie alberghiere » (2004) 3404
- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, contenente modificazioni alla legge 5 febbraio 1934-XIII, n. 320, relativa a provvidenze a favore della industria cinematografica nazionale » (2006). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3404
- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1856, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata,

a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1937-38, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 5 novembre 1937-XVI, n. 1866, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo) (2011). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1937-XV, n. 1881, concernente il ripristino dei limiti di età e degli intervalli di tempo per accesso ad esami negli Istituti medi di istruzione » (2021). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3405

(Discussione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 721, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Belgrado il 25 marzo 1937-XV, supplementare al Trattato di commercio e di navigazione italo-jugoslavo del 14 luglio 1924 » (1785). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3377

ORSI 3380

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1679, concernente l'istituzione di un Centro nazionale di studi manzoniani, con sede in Milano » (1897). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3382

CRISPOLTI 3383

BACCELLI, relatore 3383

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1937-XV, n. 1680, concernente l'istituzione di un Centro nazionale di studi sul Rinascimento, con sede in Firenze » (1898). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3384

CIAN 3384

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1201, riguardante la concessione di una pensione straordinaria alla vedova del senatore Roberto Forges Davanzati » (1914). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3390

BODRERO 3391

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1615, riguardante provvedimenti per l'esecuzione dei lavori connessi con l'Esposizione universale di Roma e l'acceleramento dell'attuazione del piano regolatore di Roma ». — (1965) 3397

FEDELE 3398

CINI 3400

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1243, concernente provvedimenti per la produzione della gomma sintetica » (1967). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3400

TOFANI 3401

Relazioni:

(Presentazione) 3375

Ringraziamenti 3375

Votazione a scrutinio segreto:

(Risultato) 3387, 3394, 3406

La seduta è aperta alle ore 16.

DI DONATO, segretario. Da lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bensa per giorni 4; Contarini per giorni 4; D'Ancora per giorni 4; Giardini per giorni 4; Millosevich per giorni 2; Montuori per giorni 4; Niccolini Pietro per giorni 4; Sili per giorni 1; Torlonia per giorni 4.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Vaccari ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento per le onoranze rese all'illustre Estinto:

« Eccellenza,

« le parole di rimpianto con le quali la S. V. ha voluto ricordare al Senato la notizia della scomparsa del mio indimenticabile consorte, trovano in me e nei miei congiunti profonda e commossa risonanza. All'E. V. e all'Alta Assemblea di cui l'E. V. si è resa con tanta eloquenza nobilissimo interprete, porgo anche a nome di tutti i famigliari le più vive e sentite espressioni di gratitudine.

« Con deferenti ossequi

« Irene Vaccari de Bernini ».

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Di Donato di dar lettura dell'elenco delle relazioni comunicate alla Presidenza.

DI DONATO, segretario:

Dagli Uffici centrali:

Riscatto della ferrovia Conegliano-Vittorio Veneto (1929). — *Rel.* GIUSTI DEL GIARDINO.

Riordinamento delle circoscrizioni comunali nel Basso Polesine (1956). — *Rel.* SITTA.

Distacco dal Comune di Nibbiano (Piacenza) ed aggregazione a quello di Pometo (Pavia) delle frazioni Moncasacco, Mostarine e Casanova (1957). — *Rel.* DE CAPITANI.

Rettifiche di confine fra le Province di Milano e di Cremona (1958). — *Rel.* DE CAPITANI.

Aggiornamento della legge 13 dicembre 1928, anno VII, n. 3086, relativa all'allevamento ed all'impiego dei colombi viaggiatori (1959). — *Relatore* TALLARIGO.

Ratifica della cessione gratuita di alcuni cimeli della Regia marina all'esposizione di Chicago del 1934 (1961). — *Rel.* SECHI.

Vendita al signor Novelli Giovanni Battista dell'immobile « Antica Caserma della Porta » in

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1937

Gradisca, di importante interesse storico artistico (2003). — *Rel.* PITACCO.

Dichiarazione di solennità civile dell'anniversario della nascita di Guglielmo Marconi (1761). — *Rel.* BODRERO.

Personale per il funzionamento dei servizi dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (1960). — *Rel.* NOMIS DI COSSILLA.

Dalla Commissione di finanza:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 906, recante provvedimenti finanziari relativi all'industria siderurgica nella quale è interessato l'Istituto per la ricostruzione industriale (1896). — *Rel.* BROGLIA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1559, concernente il finanziamento dell'Ente nazionale della moda (1969). — *Rel.* BROGLIA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1934, che autorizza la maggiore spesa di lire 192.923.000 per nuove costruzioni navali (2009). — *Rel.* GIUSEPPE ROTA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1937-XV, n. 949, concernente agevolazioni per la costruzione e l'attrezzamento di stabilimenti per la conservazione e lavorazione e trasformazione di prodotti ortofrutticoli e di magazzini e sylos da foraggio (1963). — *Rel.* MARESCALCHI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1937-XVI, n. 1870, che ha modificato il regime fiscale degli oli minerali e dei prodotti e residui della loro lavorazione (1971). — *Rel.* RAINERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1937-XV, n. 749, riguardante la sistemazione in Roma degli impianti delle Ferrovie dello Stato, in vista dell'Esposizione universale ed internazionale del 1941-XX (1828). — *Rel.* DE VITO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1865, recante provvedimenti per la zona industriale del porto di Livorno (1966). — *Rel.* REGGIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1949, che autorizza la spesa di lire 15 milioni per opere dipendenti da alluvioni, piene e frane verificatesi nell'autunno 1936 e nell'anno 1937 in varie provincie del Regno (2010). — *Rel.* REGGIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1901, contenente provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia (2005). — *Rel.* REGGIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1739, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni (2008). — *Relatore* SCIALOJA.

Della Commissione per la conversione in legge dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1809, per la disciplina della produzione automobilistica pesante e della circolazione dei motocarri (1985). — *Relatore* GIOVANNI CATTANEO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1436, riguardante l'autorizzazione all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale ad anticipare le somme necessarie per la prima applicazione del Regio decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, sul perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari, sino alla concorrenza di 100 milioni (1995). — *Rel.* GUADAGNINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1948, riguardante la messa in liquidazione dell'Istituto di credito fondiario dell'Istria (2034). — *Rel.* SALATA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1447, riguardante il conferimento della personalità giuridica alla Fondazione del « Vittoriale degli Italiani » (1925). — *Relatore* FELICI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1937-XV, n. 1864, relativo a modificazioni all'ordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione coloniale (1950). — *Relatore* FOSCHINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1803, concernente la costituzione del comune di Guidonia Montecelio in provincia di Roma (1998). — *Rel.* FOSCHINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1768, riguardante la riduzione della settimana lavorativa a 40 ore (2024). — *Rel.* BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 1116, sul funzionamento dell'organizzazione alberghiera nell'Africa Orientale Italiana (1936). — *Rel.* TOSTI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1937-XV, n. 1756, sulla costituzione in Napoli dell'Ente autonomo « Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare » (1949) — *Rel.* TOSTI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1940, concernente l'autorizzazione alla Cooperativa Edilizia « Bologna » fra Mutilati ed Invalidi di guerra, con sede in Bologna, ad iscriverne come socio la signora Rina Boldrini vedova del martire fascista Giulio Giordani (2038). — *Rel.* GUADAGNINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1058, concernente il riordinamento dei ruoli organici dell'Amministrazione civile dell'interno (1877). — *Rel.* MAZZOCCOLO.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1937

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 880, sulle sanzioni per i rapporti d'indole coniugale fra cittadini e sudditi (1978). — *Rel. FACCHINETTI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1872, recante variazioni all'organico del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (2000). — *Rel. CELESIA.*

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Delega al Governo del Re della facoltà di emanare norme sulla condotta della guerra e sullo stato di neutralità** » (N. 1508).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Delega al Governo del Re della facoltà di emanare norme sulla condotta della guerra e sullo stato di neutralità.** »

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a emanare norme intese a coordinare, modificare e integrare le norme legislative in vigore che disciplinano:

1° la condotta della guerra e i problemi ad essa connessi, con speciale riguardo ai rapporti cogli altri belligeranti e coi neutrali;

2° lo stato di neutralità e i problemi ad esso connessi, con speciale riguardo ai rapporti coi belligeranti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 721, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Belgrado il 25 marzo 1937-XV, supplementare al Trattato di commercio e di navigazione italo-jugoslavo del 14 luglio 1924 » (N. 1785). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati.*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 721, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Belgrado il 25 marzo 1937-XV, supplementare al Trattato di commercio e di navigazione italo-jugoslavo del 14 luglio 1924.** »

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 721, che ha dato esecuzione

all'Accordo stipulato in Belgrado il 25 marzo 1937-XV, supplementare al Trattato di commercio e di navigazione italo-jugoslavo del 14 luglio 1924.

ALLEGATO. Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 721, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione all'Accordo supplementare al Trattato di commercio e di navigazione del 14 luglio 1924, stipulato in Belgrado il 25 marzo 1937, fra l'Italia e la Jugoslavia;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo supplementare al Trattato di commercio e di navigazione del 14 luglio 1924 e agli Accordi addizionali del 25 aprile 1932, 4 gennaio 1934 e 26 settembre 1936, tendente all'ampliamento degli scambi commerciali, attualmente esistenti tra i due Paesi, nonché allo sviluppo dei rapporti economici generali, stipulato in Belgrado il 25 marzo 1937 fra l'Italia e la Jugoslavia.

Art. 2. — Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, ha effetto dal 27 marzo 1937.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

CIANO

THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

**Accord supplémentaire au Traité de commerce et de navigation
du 14 juillet 1924 et aux Accords additionnels du 25 avril 1932,
du 4 janvier 1934 et du 26 septembre 1936, relatif à l'élargisse-
ment des échanges commerciaux existants et au développement
des rapports économiques généraux, entre l'Italie et la Yougoslavie**

Sa Majesté le Roi d'Italie, Empereur d'Éthiopie et au nom de Sa Majesté le Roi de Yougoslavie, les Régents Royaux,

en vue de donner un essor nouveau à leurs relations commerciales existantes, plus approprié aux rapports cordiaux entre leurs deux Pays;

de raffermir et d'élargir les échanges commerciaux actuels sur une base d'équilibre;

de s'assurer un traitement plus équitable et plus conforme au but susindiqué;

de contrôler l'application des dispositions prévues à cet effet;

de rechercher les conditions d'une collaboration économique plus étendue;

ont décidé de conclure un accord et à cet effet ont désigné pour leurs plénipotentiaires respectifs à savoir:

SA MAJESTE LE ROI D'ITALIE EMPEREUR D'ETHIOPIE:

Son Excellence le Comte Galeazzo Ciano di Cortellazzo, son Ministre des Affaires Etrangères,

**AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI DE YUGOSLAVIE,
LES REGENTS ROYAUX:**

Son Excellence Monsieur le Dr. Milan Stoyadinovitch, Président du Conseil des Ministres, Ministre des Affaires Etrangères,

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1.

L'Italie accorde à la Yougoslavie des contingents supplémentaires d'importation, en dehors de ceux prévus et fixés dans les arrangements antérieurs à celui-ci. Ces contingents seront établis ultérieurement.

Dans le but de faciliter l'utilisation des contingents par rapport aux permis d'importation, les autorités compétentes des deux Pays collaboreront dans des formes et selon des modalités à établir par le Comité permanent économique italo-yougoslave prévu à l'art. 4 du présent Accord.

Art. 2.

La Yougoslavie accorde à l'Italie le paiement par la voie de clearing de certains produits spéciaux, dont la quantité ou la valeur seront fixées ultérieurement et pour lesquels on exige actuellement le paiement en devises.

Art. 3.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se reconnaître une égalité de traitement, outre celle provenant de l'application normale de la clause de la nation la plus favorisée, qui est à la base de tous leurs rapports économiques, de façon qu'au-

cune discrimination ne puisse se produire au détriment de l'un ou de l'autre de ces deux Pays par rapport à n'importe quel Pays tiers et à n'importe quel produit.

L'établissement de cette égalité de traitement, de son étendue, de son rapport au régime douanier, des produits auxquels elle se réfère et des pays vis-à-vis desquels elle s'appliquera, sera confié au Comité permanent économique italo-yougoslave.

Art. 4.

Les Hautes Parties contractantes sont d'accord de constituer au plus tard un mois après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Comité permanent économique italo-yougoslave prévu au Protocole de l'Accord Additionnel du 25 avril 1932.

En plus de la tâche indiquée au Protocole susmentionné, le Comité aura à s'occuper du contrôle de l'application des différentes dispositions contractuelles, aussi bien que de la recherche continue de l'amélioration des échanges commerciaux et de l'élargissement de la collaboration économique entre les deux Pays.

Ce Comité devra se réunir tout au moins une fois par an alternativement dans l'un et l'autre des deux Pays. La première réunion devra avoir lieu dans le délai de trois mois à partir de la mise en vigueur du présent Accord.

Le nombre des membres du Comité sera fixé d'un commun accord entre les deux Gouvernements. Tous les membres cependant ne devront pas participer nécessairement aux réunions du Comité, leur présence pouvant dépendre de la nature de la matière à discuter.

Art. 5.

Cet Accord supplémentaire ne constitue que la base préliminaire d'une collaboration économique plus étendue, pouvant revêtir la forme d'une entente régionale plus étroite. Le Comité Permanent sera chargé d'en étudier les traits fondamentaux et d'en proposer l'étendue.

Art. 6.

La durée du présent Accord reste liée à celle de l'Accord politique signé en date de ce jour.

Art. 7.

Le présent Accord sera ratifié. Il entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification. Cet échange aura lieu à Beograd le plus tôt que faire se pourra.

EN FOI DE QUOI, les dits plénipotentiaires ont signé le présent Accord.

FIT à Beograd, le 25 mars mil neuf cent trentesept, en deux exemplaires, dont un a été remis à chacune des Hautes Parties contractantes.

CIANO.

Dr. MILAN STOYADINOVITCH.

Visto, d'ordine di S. M. il Re d'Italia Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro degli affari esteri

CIANO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

ORSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORSI. Nei giorni scorsi il popolo italiano, accogliendo con grande cordialità il Presidente dei ministri iugoslavi, dimostrò di aver fatto tesoro della grande educazione politica, che il Governo fascista dà ogni giorno al nostro Paese, di allargare cioè l'orizzonte politico fuori dei vecchi quadri, in modo da poter collocare i singoli problemi nel posto che a ciascuno spetta nel mondo contemporaneo, mondo ben diverso da quello ancora soltanto di qualche tempo fa, quando l'Europa credeva di poter da sola dettare legge al mondo. Oggi il più grande conflitto che agita gli animi si svolge nell'Estremo Oriente, dove un vecchio popolo, ringiovanito dalla sua trasformazione politica, afferma ogni giorno in modo meraviglioso la sua forza, il suo senno, la sua audacia; mentre nella vecchia Europa molti diplomatici, pieni la mente delle idee del secolo scorso, cercano di illudersi di potere ancora con quelle idee regolare la nuova vita del mondo. E intanto credono prudente di fingere di non accorgersi di ciò che succede laggiù, in quell'Oceano che fu denominato Pacifico dal suo primo scopritore, ma che è destinato a diventare il teatro delle più grandiose guerre dell'avvenire. Come gli avvenimenti dei secoli passati ci appaiono piccini in confronto a quelli di oggi!

Ieri un nostro collega disse giustamente che il telefono aveva trasformato il mondo; ma più ancora che il telefono, chi determinò la più grandiosa e rapida trasformazione che sia mai avvenuta nel mondo è Guglielmo Marconi con la sua prodigiosa invenzione; ed a fianco della telegrafia senza fili un secondo elemento decisivo fu l'aviazione. Fin dai tempi più remoti, dai racconti mitologici delle invenzioni di Dedalo, il volare fu sempre il sogno più ardente dell'uomo; e oggi quel sogno è divenuto realtà. Questi due grandi ritrovati, la telegrafia senza fili e l'aviazione, hanno completamente mutato il nostro modo di vivere e di pensare; e non solo, ma essi sopprimendo le distanze hanno reso il mondo più piccolo, e quindi molto più complessi e complicati i problemi politici. Oggi si può dire che da un estremo all'altro della superficie della terra vi è un solo grandioso conflitto quello del triangolo Tokio-Roma-Berlino contro il bolscevismo. Per buona fortuna d'Italia, in mezzo a questa grandiosità di problemi, il Duce domina dall'alto, col suo genio mirabile, tutte le situazioni, e a tempo giusto dà i segnali alla Nazione, che li afferra a volo (*Applausi*).

Noi siamo lieti di constatare che anche da parte della Jugoslavia si è compreso come oggi, di fronte alla nuova grandiosa politica mondiale, i nostri contrasti adriatici sono divenuti una piccola cosa.

Del resto la Jugoslavia, nella sua storia recente, credette opportuno di seguire l'esempio dell'Italia: la Serbia fu per la Jugoslavia ciò che il Piemonte

fu per l'Italia; e negli anni, che precedettero la grande guerra, alcuni libri italiani sulla storia del nostro risorgimento furono tradotti in serbo per preparare l'opinione pubblica di quel paese al grande cimento contro l'Austria. Abbiamo quindi avuto un indirizzo eguale di politica nella formazione delle nostre due Nazioni. Questi ricordi comuni renderanno più salda l'amicizia, che oggi si è stretta non solo fra i due Governi, ma anche fra i due popoli.

A voi, o Eccellenza Ciano, che con grande abilità e con molta finezza attuate l'alta, magnifica politica estera del Duce, il nostro plauso cordiale. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 796, concernente modificazioni alla legge 24 marzo 1921, n. 375, recante provvedimenti per l'Ente autonomo " Volturno " in Napoli » (N. 1789). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 796, concernente modificazioni alla legge 24 marzo 1921, n. 375, recante provvedimenti per l'Ente autonomo " Volturno " in Napoli ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 796, concernente modificazioni alla legge 24 marzo 1921, n. 375, recante provvedimenti per l'Ente autonomo « Volturno » in Napoli.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1720, concernente l'aumento di posti nella carriera diplomatico-consolare e l'assunzione di candidati dichiarati idonei nel concorso per la carriera diplomatico-consolare, bandito con decreto ministeriale del 18 novembre 1936-XV » (N. 1825). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1937-Anno XV, n. 1720, concernente l'aumento di

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1937

posti nella carriera diplomatico-consolare e l'assunzione di candidati dichiarati idonei nel concorso per la carriera diplomatico-consolare, bandito con decreto ministeriale del 18 novembre 1936-XV ».

Prego il senatore segretario DI DONATO di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1720, concernente l'aumento nel ruolo diplomatico-consolare di due posti di grado IV e di un posto di grado V e l'assunzione nel ruolo stesso, in qualità di volontari diplomatici consolari, dei candidati dichiarati idonei nel concorso per la carriera diplomatico-consolare bandito con decreto ministeriale del 18 novembre 1936-XV, oltre quelli nominati con decreto ministeriale del 14 giugno 1937-XV.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1708, concernente l'ordinamento dei ruoli organici del personale d'ordine e del personale subalterno del Ministero degli affari esteri » (N. 1875). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1708, concernente l'ordinamento dei ruoli organici del personale d'ordine e del personale subalterno del Ministero degli affari esteri ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1708, concernente l'ordinamento dei ruoli organici del personale d'ordine e del personale subalterno del Ministero degli affari esteri.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1384, contenente di-

sposizioni per l'industria zolfifera nazionale » (N. 1876). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1384, contenente disposizioni per l'industria zolfifera nazionale ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1384, contenente disposizioni per l'industria zolfifera nazionale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1824, con il quale è stato approvato il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Novara e sono state dettate le norme per la sua esecuzione » (N. 1892). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1824, con il quale è stato approvato il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Novara e sono state dettate le norme per la sua esecuzione ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1824, con il quale è stato approvato il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Novara e sono state dettate norme per la sua esecuzione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1560, concernente autorizzazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a costruire case per gli ufficiali e i sottufficiali del Regio Esercito in

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1937

Libia per l'importo di lire 10.000.000 »
(N. 1895). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937—Anno XV, n. 1560, concernente autorizzazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a costruire case per gli ufficiali e i sottufficiali del Regio Esercito in Libia per l'importo di lire 10.000.000 ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1560, concernente autorizzazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a costruire case per gli ufficiali e i sottufficiali del Regio Esercito in Libia, per l'importo di lire 10.000.000, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 2 è formato del solo 1° comma.

Il 2° e il 3° comma di detto articolo 2 sono trasportati in un articolo 3, che viene aggiunto e il cui 1° comma è il seguente:

Sull'importo riservato, ai termini del 2° comma dell'articolo 1° del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 147, per la costruzione di alloggi da darsi in affitto a dipendenti della Regia Marina e della Regia Aeronautica, potrà essere provveduto a costruzioni da eseguirsi in Comiso.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1679, concernente l'istituzione di un Centro nazionale di studi manzoniani, con sede in Milano » (N. 1897). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1679, concernente l'istituzione di un Centro nazionale di studi manzoniani, con sede in Milano ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1679, concernente l'istituzione

di un Centro nazionale di studi manzoniani, con sede in Milano.

ALLEGATO. Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1679, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Considerata l'opportunità di dare incremento e coordinamento agli studi manzoniani;

Riconosciuta l'urgente ed assoluta necessità di istituire a questo fine un Centro nazionale di studi con sede in Milano;

Veduto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamodecretato e decretiamo:

Art. 1. — È istituito un Centro nazionale di studi manzoniani, con sede in Milano.

Art. 2. — Il Centro ha personalità giuridica ed è retto e amministrato da un Comitato di cinque membri, nominati dal Ministro per l'educazione nazionale su designazione, per due di essi, del podestà di Milano.

I membri del Comitato saranno scelti tra le persone più benemerite del culto del grande scrittore e tra autorevoli studiosi.

Il Ministro per l'educazione nazionale nominerà il presidente del Comitato scegliendolo fra i componenti del Comitato stesso.

La carica di presidente e di membro del Comitato è gratuita.

Art. 3. — Il Ministro per l'educazione nazionale nominerà un conservatore del Centro di studi manzoniani, scegliendo tra gli studiosi specialmente competenti nella biografia e bibliografia manzoniana.

Le funzioni del conservatore verranno stabilite nello statuto dell'Ente di cui all'articolo 5.

Art. 4. — Per il funzionamento del Centro nazionale di studi manzoniani è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale, a decorrere dall'esercizio finanziario 1937-38, un contributo annuo di lire 50.000.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare nello stato di previsione suddetto le occorrenti variazioni.

Art. 5. — Le norme per il funzionamento dell'Ente saranno stabilite con uno statuto che sarà approvato con Regio decreto, su proposta del Ministero per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.

Art. 6. — Nel primo periodo di sua istituzione il Centro nazionale di studi manzoniani sarà retto

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1937

da un Commissario nominato dal Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 7. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI
THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

CRISPOLTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISPOLTI. Onorevoli colleghi, il « Centro nazionale manzoniano » è nato con una fortuna: che cioè nella sede destinatagli di Milano esiste la sala manzoniana in Brera che alla fine del secolo scorso ebbe l'onore di essere inaugurata dai Sovrani Umberto e Margherita e dal Principe che oggi è nostro Re e Imperatore.

I tesori di documenti che questa sala possiede, sono un magnifico fondo e un ottimo strumento per tutto ciò che di biografia, bibliografia, revisione di testi, pubblicazioni editoriali si propone il Centro nazionale di compiere. Con ciò non si vuole dire che al Centro nazionale siano riservate solamente cose che dirò tecniche, quasi meccaniche o semplicemente filologiche; no, non c'è pericolo che l'intera grande figura di Alessandro Manzoni ne sia trascurata o diminuita; che la ricerca e la pubblicazione d'elementi particolari tolgano la visione dell'insieme. Ce ne rassicura ciò che è accaduto in Senato l'altro giorno, discutendosi il Centro Nazionale per il Leopardi. Tanto il relatore, senatore Baccelli, quanto il senatore Balbino Giuliano, mettendo un momento da parte ciò che ho chiamato tecnica, si sono innalzati alla compiuta figurazione della personalità leopardiana, ossia ci hanno rappresentato l'immagine del grande recanatese secondo il modo come ciascuno di essi lo concepiva.

Ciò avverrà anche per Alessandro Manzoni. Del resto, fin dal tempo in cui la sala di Brera fu inaugurata, lo stesso Ruggero Bonghi che lesse il discorso inaugurale non si attardò a mostrare quanti servigi poteva rendere quella sala alla minuta scienza manzoniana. Anch'egli si attenne alla visione complessiva dell'alto soggetto. E ne do qualche cenno. Disse fra l'altro: « Manzoni resta intrinsecamente lo scrittore più educativo che

abbia l'Italia. È piccolo coi piccoli e non v'è nessuno abbastanza grande che si possa credere più grande di Lui. Non vi è parola sua, periodo, frase, che lasci nello spirito una impressione confusa o dannosa. Ragiona più sottilmente di chiacchiera ma commuove più potentemente di chiunque. Capisce ogni più umile cosa e le più alte non lo sgomentano. È alla misura di tutti e trae tutti in su ».

Io credo anzi che il modo in cui il Centro nazionale concepirà e divulgherà una tale visione, servirà d'ispirazione a tutta quanta l'opera del Centro stesso, anche la minore e la più minuta. E già siamo in grado d'indovinare un simile indirizzo ispiratore, poichè il Centro manzoniano ha avuto un principio di esecuzione che il Centro leopardiano ancora non ha. Valendosi di quell'articolo del decreto-legge che stabilisce un Commissario provvisorio durante i primi tempi della istituzione, il Governo ha scelto questo Commissario, e la scelta è caduta sul nostro collega Giovanni Gentile. Ora, io parlerò francamente.

Tutti sanno che io non sono seguace delle idee generali di lui, ma ritengo un debito di imparzialità il ricordare qui che uno dei più alti, più giusti giudizi che sia stato dato mai sul Manzoni, uno dei migliori omaggi che gli sia stato tributato, lo si deve precisamente a Giovanni Gentile.

Si era nel 1923, ed egli, Ministro della pubblica istruzione, commemorò ufficialmente alla Scala i cinquant'anni dalla morte del Nostro. Dopo avere riassunto i caratteri del Manzoni così concluse il suo discorso:

« Il Manzoni è tra i più grandi di ogni tempo e di ogni gente. Il suo libro, come quello di Dante, sarà sempre per gli italiani un libro nazionale, libro di poesia e di verità, libro di cultura e di riforma morale e gli italiani continueranno nei secoli a celebrare non solo il Poeta che donò la gioia della sua arte a tutti i popoli ma il Maestro che più di ogni altro scrittore italiano insegnò agli italiani l'arte di vivere degnamente ».

Ora io credo che queste sue parole siano state il titolo principale della sua nomina e sono sicuro che da parte sua e del Centro nazionale costituiscono un impegno, a cui io faccio apertamente credito, l'impegno, cioè, che tutta l'opera sarà condotta nella piena consonanza col Poeta che, dopo il suo ritorno alla religione cattolica, pur serbando fede alla libertà dell'arte e alle attrattive dell'arte, rese in qualche maniera sacro tutto quel che toccò; al Poeta, che ottenne e otterrà sempre un'ammirazione avente il grado e la dignità d'una profonda venerazione. Ho finito. (*Vivi applausi*).

BACCELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCELLI, *relatore*. L'elevato discorso del senatore Crispolti mi esonera da ogni ulteriore commento al disegno di legge, sul quale del resto la vostra Commissione di Finanza ha già sobriamente riferito, con quel pieno consenso che non

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1937

poteva mancare nel rendere omaggio ad uno dei più eletti spiriti della stirpe italiana. La raccolta e la conservazione dei cimeli, come l'edizione nazionale delle opere di Alessandro Manzoni, varranno certamente a mantenerne sempre luminosa la lampada del devoto ricordo, a nostra elevazione.

Alessandro Manzoni non fu soltanto il lirico delle appassionate e rapide sintesi, non fu soltanto il romanziere che, nel riflettere con rilievo e fedeltà mirabili le realtà della vita in uno specchio di serena limpidezza, le seppe accendere con il sole della poesia, ma fu anche propulsore di fede, di giustizia e di bontà.

Egli, mentre seppe amare di cosciente amore la sua Patria, seppe fondere questo amore con una superiore idealità di vita universale. Questa è l'arte che, mentre sa darci le gioie della forma, sa ispirarci l'altezza e la rettitudine dello spirito. Questa è l'arte, che può veramente chiamarsi dono di Dio ai popoli della terra. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1937-XV, n. 1680, concernente l'istituzione di un Centro nazionale di studi sul Rinascimento, con sede in Firenze » (N. 1898). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1937-XV, n. 1680, concernente l'istituzione di un Centro nazionale di studi sul Rinascimento, con sede in Firenze ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 luglio 1937-XV, n. 1680, concernente l'istituzione di un Centro nazionale di studi sul Rinascimento, con sede in Firenze.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 29 luglio 1937-XV, n. 1680, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 1937-XV.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Considerata l'opportunità di promuovere, coordinare e diffondere gli studi sul Rinascimento;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla istituzione di un Centro nazionale per tali studi;

Veduto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È istituito un Centro nazionale di studi sul Rinascimento, con sede in Firenze, al quale è affidato il compito di promuovere, coordinare e diffondere ricerche e pubblicazioni intorno a quel periodo della civiltà italiana ed europea.

Art. 2. — Il Centro ha personalità giuridica ed è retto ed amministrato da un Presidente assistito da un Consiglio di dieci membri.

Il Presidente ed i membri sono nominati dal Ministro per l'educazione nazionale.

La carica di Presidente e quella di membro del Consiglio sono gratuite.

Art. 3. — Per il funzionamento del Centro è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale, a decorrere dall'esercizio finanziario 1937-38, un contributo annuo di lire 30 mila.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare nello stato di previsione suddetto le occorrenti variazioni.

Art. 4. — Le norme per il funzionamento dell'Ente saranno stabilite con uno statuto che sarà approvato con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.

Art. 5. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

BOTTAI

THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

CIAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAN. Onorevoli senatori, confesso che in un primo tempo fui titubante a prender la parola su questo disegno di legge per la istituzione di un Centro di studi sul Rinascimento che per la sua materia fa un singolare contrasto con quello ri-

guardante il Centro di studi manzoniani testè illustrato dalla squisita parola dei colleghi senatori Crispolti e Baccelli. Singolare, ma anche istruttivo contrasto, perchè, fra l'altro, dimostra una volta di più la stupenda varietà che è nella storia della migliore civiltà italiana. La mia titubanza derivava dal fatto che la bellezza e l'importanza della iniziativa consacrata in questo disegno di legge sono così evidenti, e tale la luce che su essa ha recato la sobria felice relazione del senatore Baccelli, nel quale al poeta si associa sempre lo studioso serio, da farmi sembrare superfluo l'aggiungere altre parole.

Tuttavia, anche per la nostalgia di studi ormai lontani ma sempre presenti, ho finito col cogliere volentieri l'occasione di ribadire in quest'aula una verità sulla quale ebbi più volte ad insistere documentando; una verità necessaria a correggere, integrandola, la concezione corrente e prevalente, troppo esclusiva e, nel suo esclusivismo, monca ed ingiusta, d'un Rinascimento tutto luci e splendori nel campo dell'arte, nel regno della pura bellezza, dell'arte per l'arte, nel regno della cultura umanistica e del nuovo pensiero che annunzia e prepara il pensiero moderno, nel regno d'un edonismo estetico spensierato, e, d'altro canto, denso di ombre considerate macchie gravi, nel campo morale e in quello politico, per corruttela e per insensibilità civile e patriottica, da parte degli italiani, da pochissime eccezioni in fuori.

Ma la verità documentata è ben altra. Nè, del resto, poteva avvenire diversamente, quando si pensi alle origini (risveglio dell'età comunale) e alla fase iniziale del Rinascimento, impersonate nelle grandi figure dell'Alighieri e del Petrarca che ben si possono dire, anche sotto questo rispetto, i due massimi precursori della civiltà rinascimentale. Da essi appunto deriva tutta una tradizione vigorosa, una corrente irresistibile, feconda di sentimento nazionale che non era possibile si arrestasse o deviasse. E infatti essa mette capo agli altri due massimi rappresentanti del pensiero e della poesia del Rinascimento maturo, il Machiavelli e l'Ariosto. Il primo aveva un bel proclamare il suo proposito di tendere solo alla « verità effettuale », facendo quasi professione di realismo politico. Ma egli aveva l'animo tanto riboccante di idealità e di amore appassionato per la patria italiana, che nessuno al suo tempo seppe dare a questo amore un'espressione così efficace nella sua violenza (« amo la patria più che l'anima »); e nella chiusa del *Principe*, nella invocazione vaticinante al futuro redentore d'Italia, parendogli insufficiente e presso che indegna la prosa, sentì il bisogno di spiccare il volo sulle ali del suo Petrarca, ricantando i noti versi della grande canzone all'Italia. E dell'Italia parve divinare con un senso profetico la resurrezione, allorché sentenziava che la « Provincia italica » era « nata per risuscitare le cose morte ».

Col Machiavelli e non meno ardente d'amore per la patria — chi lo direbbe? — si afferma l'Ariosto,

il quale tra le fantasie luminose onde intessè di fila classiche e medievali il suo mondo epico-cavalleresco, tutt'altro che distratto o noncurante della realtà contemporanea, come lo si volle far credere, ebbe a sfogare più volte in veementi ottave d'intonazione che si direbbe più dantesca e petrarchesca che non propriamente arioste, la sua indignazione contro l'Italia scesa al fondo di ogni bruttura morale e politica e contro i tiranni indigeni e, più, contro gli invasori e gli usurpatori stranieri.

Ma queste due non sono eccezioni di quelle che, come si dice, confermano la regola. Anzi, con essi è tutta una schiera che le ricerche più recenti fanno apparire sempre più numerosa, di scrittori minori, in versi ed in prosa, che, in tono spesso sinceramente accorato, esprimono questa loro coscienza d'italianità nazionale, l'angoscia del presente sempre più triste, la fede in tempi migliori per la patria italiana. Anche sotto questo rispetto, il Rinascimento — che è soprattutto armonia — merita che gli si renda quella giustizia che si suole malamente negargli. Che se il canto alato dei poeti e la forte parola degli scrittori — a cominciare dall'Ariosto e dal Machiavelli — rimasero, purtroppo, sterili, o quasi lettera morta, la colpa non fu di quei poeti e di quegli scrittori, ma dei tempi immaturi, nei quali agli italiani mancarono quelle condizioni politiche che erano necessarie perchè le armi invocate, le armi che talvolta furono adoperate valorosamente da guerrieri italiani, fruttassero la sospirata redenzione nazionale, e, fra quelle condizioni, primissime, la concordia, la volontà unitaria, la disciplina.

Sotto questo riguardo il Rinascimento riesce per noi come una grande lezione di storia, della quale gli italiani, soprattutto questi del tempo mussoliniano, hanno saputo approfittare, dalla lunga tragica esperienza di secoli avendo appreso che a salvarsi, ad assicurare vittoria e grandezza occorrono armi, ma anzitutto spiriti armati, armati di concordia, di fede, di dedizione intera sino al sacrificio eroico.

Per tutte queste ragioni si accresce sempre più ai nostri occhi il valore, del Rinascimento e, con esso, il dovere per noi di studiarlo seriamente, nelle sue manifestazioni essenziali, seguendo, del resto, anche in ciò, l'esempio di Benito Mussolini, il quale non a caso, anni addietro, al Machiavelli dedicava certe pagine di sintesi incisiva che, come ogni sua cosa, sono destinate a rimanere.

Perciò sentiamo di avere una ragione di più non solo per votare, onorevoli senatori, con intimo convincimento questo disegno di legge per l'istituzione di un Centro di studi sul Rinascimento, ma altresì per rivolgere un plauso sincero all'onorevole Ministro della educazione nazionale che anche in questo suo atto ha portato l'ardente passione, la viva intelligenza, la volontà tenace della sua nobile giovinezza di combattente pure nel campo incruento dell'alta cultura. (*Vivi applausi*).

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1937

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1502, sull'istituzione di una Sezione Autonoma della Cassa di Risparmio della Libia per la costruzione e la gestione di case popolari in Libia » (N. 1899).

— (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1502, sull'istituzione di una Sezione autonoma della Cassa di risparmio della Libia per la costruzione e la gestione di case popolari in Libia ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1502, sull'istituzione di una Sezione autonoma della Cassa di Risparmio della Libia per la costruzione e la gestione di case popolari in Libia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 1719, recante proroga del termine di costruzione per le case economiche e popolari che si eseguono col contributo dello Stato » (N. 1900). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 1719, recante proroga del termine di costruzione per le case economiche e popolari che si eseguono col contributo dello Stato ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 1719, recante proroga del termine di costruzione per le case economiche e popolari che si eseguono col contributo dello Stato, con la seguente modificazione:

Al comma 1°, 2°, e 3° dell'articolo unico, alla data 31 dicembre 1937, è sostituita l'altra 30 giugno 1938.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, contenente provvidenze a favore della produzione serica per il quinquennio 1937-XV - 1941-XX » (N. 1902). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV n. 1267, contenente provvidenze a favore della produzione serica per il quinquennio 1937-XV-1941-XX ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, contenente provvidenze a favore della produzione serica per il quinquennio 1937-XV-1941-XX.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 1665, contenente norme per l'incoraggiamento e l'incremento della produzione dei bozzoli bianchi per la campagna 1937 » (N. 1903). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 1665, contenente norme per l'incoraggiamento e l'incremento della produzione dei bozzoli bianchi per la campagna 1937 ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 1665, contenente norme per l'incoraggiamento e l'incremento della produzione dei bozzoli bianchi per la campagna 1937.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1937

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1937-XV, n. 1714, sull'assegnazione straordinaria di tre miliardi al bilancio dell'Africa Orientale Italiana per i lavori stradali da effettuare a cura del servizio per l'Africa Orientale Italiana dell'Azienda Autonoma Statale della Strada » (N. 1904). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1937-Anno XV, n. 1714, sull'assegnazione straordinaria di tre miliardi al bilancio dell'Africa Orientale Italiana per i lavori stradali da effettuare a cura del servizio per l'Africa Orientale Italiana dell'Azienda Autonoma Stradale della Strada ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 agosto 1937-XV, n. 1714, sulla assegnazione straordinaria di tre miliardi al bilancio dell'Africa Orientale Italiana per i lavori stradali da effettuare a cura del servizio per l'Africa Orientale Italiana dell'Azienda Autonoma Statale della Strada.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Abisso, Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Appiani, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Bacelli, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Bastianelli, Bazan, Belfanti, Belluzzo, Bennicelli, Bergamini, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bodrero, Bombi, Bonardi, Bongiovanni, Borletti, Broccardi, Broglia, Burzagli.

Caccianiga, Calisse, Campili, Campolongo, Carletti, Casanuova, Casoli, Cassis, Cattaneo Gio-

vanni, Celesia, Chersi Innocente, Chimienti, Cian, Ciconetti, Cini, Ciruolo, Cogliolo, Conci, Concini, Conti, Conz, Cozza, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, Da Como, D'Amelio, De Capitani d'Arzago, De Cillis, Della Gherardesca, De Marinis, De Martino Giacomo, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Ducci, Dudan, Durini di Monza.

Einaudi, Etna.

Facchinetti, Faina, Falek, Farina, Fedele, Felici, Ferrari, Foschini, Fracassi, Frascchetti.

Galimberti, Gallenga, Gasperini Gino, Gatti Girolamo, Gatti Salvatore, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giordano, Giuliano, Giuria, Giuriati, Grazioli, Graziosi, Guaccero, Guadagnini, Guglielmi, Guidi.

Imberti.

Josa.

Lago, Leicht, Levi, Libertini Pasquale, Lissia.

Majoni, Mambretti, Mantovani, Marcello, Marozzi, Marracino, Martin-Franklin, Mayer, Mazzoccolo, Menozzi, Messedaglia, Miari de Cumani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Moresco, Mormino, Mosconi.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli, Nucci.

Occhini, Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Peglion, Pende, Perris, Pinto, Pitacco, Porro Carlo, Pozzo, Prampolini, Pujia, Puricelli.

Raimondi, Raineri, Ricci, Rolandi Ricci, Romano Michele, Romano Santi, Romeo delle Torrazze, Rossini, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salata, Salucci, Sanarelli, Sandicchi, Sani, San Martino, Scaduto, Scialoja, Scotti, Sechi, Segrè Sartorio, Sitta, Solari, Soler, Spezzotti, Spiller, Strampelli, Suardo.

Tallarigo, Taramelli, Tassoni, Thaon di Revel dottor Paolo, Theodoli di Sambuci, Tiscornia, Todaro, Tofani, Torre, Tosti di Valminuta.

Valagussa, Venturi, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Vinassa de Regny, Viola, Visconti di Modrone.

Zerboglio, Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Delega al Governo del Re della facoltà di emanare norme sulla condotta della guerra e sullo stato di neutralità (1508):

Senatori votanti	199
Favorevoli	192
Contrari	7

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1937

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 721, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Belgrado il 25 marzo 1937 - Anno XV, supplementare al Trattato di commercio e di navigazione italo-jugoslavo del 14 luglio 1924 (1785):

Senatori votanti	199
Favorevoli	195
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 796, concernente modificazioni alla legge 24 marzo 1921, n. 375, recante provvedimenti per l'Ente autonomo « Volturmo » in Napoli (1789):

Senatori votanti	199
Favorevoli	192
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1720, concernente l'aumento di posti nella carriera diplomatico-consolare e l'assunzione di candidati dichiarati idonei nel concorso per la carriera diplomatico-consolare, bandito con decreto ministeriale del 18 novembre 1936-XV (1825):

Senatori votanti	199
Favorevoli	194
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1708, concernente l'ordinamento dei ruoli organici del personale d'ordine e del personale subalterno del Ministero degli affari esteri (1875):

Senatori votanti	199
Favorevoli	193
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1384, contenente disposizioni per l'industria zolfifera nazionale (1876):

Senatori votanti	199
Favorevoli	194
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1824, con il quale è stato approvato il piano regolatore di massima edilizio

e di ampliamento della città di Novara e sono state dettate le norme per la sua esecuzione (1892):

Senatori votanti	199
Favorevoli	192
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1560, concernente autorizzazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a costruire case per gli ufficiali e i sottufficiali del Regio Esercito in Libia per l'importo di lire 10.000.000 (1895):

Senatori votanti	199
Favorevoli	195
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1679, concernente l'istituzione di un Centro nazionale di studi manzoniani, con sede in Milano (1897):

Senatori votanti	199
Favorevoli	194
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1937-XV, n. 1680, concernente l'istituzione di un Centro nazionale di studi sul Rinascimento, con sede in Firenze (1898):

Senatori votanti	199
Favorevoli	189
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1502, sull'istituzione di una Sezione Autonoma della Cassa di Risparmio della Libia per la costruzione e la gestione di case popolari in Libia (1899):

Senatori votanti	199
Favorevoli	191
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 1719, recante proroga del termine di costruzione per le case economiche e popolari che si eseguono col contributo dello Stato (1900):

Senatori votanti	199
Favorevoli	193
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, contenente provvidenze a favore della produzione serica per il quinquennio 1937-XV - 1941-XX (1902):

Senatori votanti	199
Favorevoli	197
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 1665, contenente norme per l'incoraggiamento e l'incremento della produzione dei bozzoli bianchi per la campagna 1937 (1903):

Senatori votanti	199
Favorevoli	196
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1937-XV, n. 1714, sull'assegnazione straordinaria di tre miliardi al bilancio dell'Africa Orientale Italiana per i lavori stradali da effettuare a cura del servizio per l'Africa Orientale Italiana dell'Azienda Autonoma Statale della Strada (1904):

Senatori votanti	199
Favorevoli	194
Contrari	5

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1646, sulla costruzione di nuove case per i cantonieri della litoranea libica » (N. 1905). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1646, sulla costruzione di nuove case per i cantonieri della litoranea libica ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1646, sulla costruzione di nuove case per i cantonieri della litoranea libica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1343, contenente dispo-

sizioni per le assemblee delle società cooperative soggette alla vigilanza del Ministero delle corporazioni » (N. 1906). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1343, contenente disposizioni per le assemblee delle società cooperative soggette alla vigilanza del Ministero delle corporazioni ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1343, contenente disposizioni per le assemblee delle società cooperative soggette alla vigilanza del Ministero delle corporazioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1936-XIV, n. 2530, recante disposizioni concernenti la liquidazione della pensione od assegni di guerra al personale delle Forze Armate » (N. 1911). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1936-Anno XIV, n. 2530, recante disposizioni concernenti la liquidazione della pensione od assegni di guerra al personale delle Forze Armate ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 maggio 1936-XIV, n. 2530, recante disposizioni concernenti la liquidazione della pensione od assegni di guerra al personale delle Forze armate.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1467, concernente esoneri dal pagamento della tassa di concessione governativa sui decreti Reali di conferimento della cittadinanza italiana agli stranieri resi-

denti nelle vecchie provincie del Regno e nelle colonie ed agli abitanti delle isole italiane dell'Egeo che comprovino il loro stato di povertà » (N. 1912). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1467, concernente esoneri dal pagamento della tassa di concessione governativa sui decreti Reali di conferimento della cittadinanza italiana agli stranieri residenti nelle vecchie provincie del Regno e nelle colonie ed agli abitanti delle isole italiane dell'Egeo che comprovino il loro stato di povertà ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1467, concernente esoneri dal pagamento della tassa di concessione governativa sui decreti Reali di conferimento della cittadinanza italiana agli stranieri residenti nelle vecchie provincie del Regno e nelle colonie ed agli abitanti delle isole italiane dell'Egeo che comprovino il loro stato di povertà.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1605, che modifica le vigenti norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica » (N. 1913). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1605, che modifica le vigenti norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1605, che modifica le vigenti norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1201, riguardante la concessione di una pensione straordinaria alla vedova del senatore Roberto Forges Davanzati » (N. 1914). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1937-XV n. 1201, riguardante la concessione di una pensione straordinaria alla vedova del senatore Roberto Forges Davanzati ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1201, riguardante la concessione di una pensione straordinaria alla vedova del senatore Roberto Forges Davanzati.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1201, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 1937-XV.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alla vedova del senatore Roberto Forges Davanzati, signora Virginia Cortese, è conferita, durante lo stato di vedovanza, in aggiunta ad altri assegni ad essa eventualmente spettanti a norma delle vigenti disposizioni, una pensione straordinaria di lire dodicimila annue, a decorrere dal 1° luglio 1937-XV.

La predetta pensione sarà reversibile, in parti eguali, a favore delle di lei due figlie minori Elena e Olga Forges Davanzati, fino al raggiungimento della loro maggiore età, con cessazione, anche prima di tale termine, in caso di matrimonio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta uffi-

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1937

ciali delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 giugno 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

BODRERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BODRERO. Attraverso le parole necessariamente indifferenti di un disegno di legge, riappare per un istante fra noi la cara figura di un nostro non dimenticato e non dimenticabile collega: Roberto Forges Davanzati; il quale durante la permanenza, purtroppo breve, in questa assemblea, aveva saputo acquistarsi così larghe simpatie e aveva saputo conquistare una così alta autorità. Roberto Forges Davanzati doveva questo principalmente ad una qualità del suo carattere: la sua profonda intransigenza. Egli era intransigente quanto al pensiero e quanto all'azione; egli non avrebbe mai ammesso la minima concessione a qualunque debolezza, a qualunque infrazione alla sua linea di condotta che non deviò mai da quelli che erano i suoi fini e dalla figura ideale che egli aveva creato dell'italiano nuovo.

Discepolo, come alcuni fra noi, di un altro nostro collega non dimenticato e non dimenticabile, Enrico Corradini, anche egli poteva chiamarsi uno degli ultimi uomini del Risorgimento, e uno dei primi uomini del nuovo Regime.

E questo perchè, come gli uomini del Risorgimento, egli aveva la grande qualità di sapere non solo operare ma anche rinunciare: poichè gli uomini del Risorgimento furono grandi per ciò che seppero fare, ma anche per le grandi rinuncie per l'ideale della Patria unita.

Questa sua intransigenza rettilinea, tenace, si doveva soprattutto alla sua rettitudine; rettitudine morale e rettitudine mentale. Rettitudine morale, poichè Roberto Forges è morto povero, nessun altro retaggio lasciando alla sua famiglia che l'onore e l'orgoglio del ricordo di una vita immacolata; rettitudine mentale, quella per la quale egli negli ultimi anni della sua vita nobilissima era giunto ad avere una fama nazionale, attraverso quelle sue mirabili cronache del Regime per le quali la sua parola chiara, appassionata, sincera giungeva sino agli ultimi strati della Nazione italiana e all'estero, arrecando sempre un'idea che era accettata con devozione, poichè si sapeva che era un'idea profondamente sentita e profondamente disinteressata. Per questa virtù oggi merita lode il Governo Fascista per aver dato alla sua

memoria il riconoscimento che ci è proposto con questo disegno di legge; e non dubito, onorevoli senatori, che voi vorrete col vostro unanime suffragio aggiungere a quella del Governo, la vostra testimonianza per una vita tutta spesa in un affetto ardentissimo per la Nazione italiana. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 1005, recante modificazioni al Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 823, che costituisce il Comando di aeronautica in Africa Orientale Italiana** » (N. 1915). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 1005, recante modificazioni al Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 823, che costituisce il Comando di aeronautica in Africa orientale italiana ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 1005, recante modificazioni al Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, numero 823, che costituisce il Comando di aeronautica in Africa Orientale Italiana.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1551, contenente norme per l'assunzione nei ruoli governativi del personale titolare delle scuole secondarie di avviamento professionale pareggiate convertite in Regie e per la concessione dei pareggiamenti e delle sedi di esame nelle scuole ed istituti di istruzione media tecnica** » (N. 1916). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1551, contenente norme per l'assunzione nei ruoli governativi del personale titolare delle scuole secondarie di avviamento professionale pareggiate convertite in Regie e per la concessione dei pareggiamenti e delle sedi di esame nelle scuole ed istituti di istruzione media tecnica ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1551, contenente norme per l'assunzione nei ruoli governativi del personale titolare delle scuole secondarie di avviamento professionale pareggiate convertite in Regie e per la concessione dei pareggiamenti e delle sedi di esame nelle scuole ed istituti di istruzione media tecnica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1561, riguardante la costituzione ed il funzionamento di un Ente per l'esercizio del credito alberghiero e turistico » (N. 1917). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1561, riguardante la costituzione ed il funzionamento di un Ente per l'esercizio del credito alberghiero e turistico ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1561, riguardante la costituzione ed il funzionamento di un Ente per l'esercizio del credito alberghiero e turistico.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 770, concernente l'istituzione della carica di vice-presidente in seno alla Giunta centrale per gli studi storici » (N. 1918). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 770, concernente l'istituzione della carica di

vice-presidente in seno alla Giunta centrale per gli studi storici ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 770, concernente l'istituzione della carica di vice-presidente in seno alla Giunta centrale per gli studi storici.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1937-XV, n. 1182, riguardante l'aumento dell'indennità supplementare ed altri provvedimenti per gli ufficiali giudiziari » (N. 1919). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1937-XV, n. 1182, riguardante l'aumento dell'indennità supplementare ed altri provvedimenti per gli ufficiali giudiziari ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1º luglio 1937-XV, n. 1182, riguardante l'aumento dell'indennità supplementare ed altri provvedimenti per gli ufficiali giudiziari.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1334, riguardante la concessione di un congedo straordinario agli impiegati per contrarre matrimonio » (N. 1920). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1334, riguardante la concessione di un congedo straordinario agli impiegati per contrarre matrimonio ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1334, riguardante la concessione di un congedo straordinario agli impiegati per contrarre matrimonio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1598, concernente la devoluzione alla provincia di Palermo del patrimonio dell'Opera Pia « Istituto dei Trovatelli » con sede a Palermo » (N. 1921). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1598, concernente la devoluzione alla provincia di Palermo del patrimonio dell'Opera Pia « Istituto dei Trovatelli » con sede a Palermo ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1598, concernente la devoluzione alla provincia di Palermo del patrimonio dell'Opera Pia « Istituto dei Trovatelli » con sede a Palermo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1735, riguardante il recupero delle spese a favore del Patronato nazionale per l'assistenza sociale » (N. 1922). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1735, riguardante il recupero delle spese a favore del Patronato nazionale per l'assistenza sociale ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1735, riguardante il recupero

delle spese a favore del Patronato nazionale per l'assistenza sociale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1736, riguardante la disciplina dell'esecuzione in Italia delle sentenze pronunciate da tribunali militari stranieri nei confronti di sudditi italiani » (N. 1923). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1736, riguardante la disciplina dell'esecuzione in Italia delle sentenze pronunciate da tribunali militari stranieri nei confronti di sudditi italiani ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1736, riguardante la disciplina dell'esecuzione in Italia delle sentenze pronunciate da tribunali militari stranieri nei confronti di sudditi italiani.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Abisso, Acquarone, Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Bastianelli, Bazan, Belfanti, Belluzzo, Bennicelli, Bergamini, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bodrero, Bombi, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Broccardi, Broglia, Burzagli.

Caccianiga, Campili, Campolongo, Carletti, Casanuova, Casoli, Cattaneo Giovanni, Celesia, Chersi Innocente, Chimienti, Cian, Cicconetti, Cini, Cogliolo, Conci, Concini, Conti, Conz, Cozza, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, Da Como, D'Amelio, De Capitani d'Arzago, De Cillis, Della Gherardesca, De Marinis, De Martino Giacomo, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Ducci, Dudan.

Einaudi, Etna.

Facchinetti, Faina, Falck, Farina, Fedele, Ferrari, Foschini, Fracassi, Frascchetti.

Galimberti, Gallenga, Gasperini Gino, Gatti Girolamo, Gatti Salvatore, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giordano, Giuliano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Grazioli, Grazioli, Guacero, Guadagnini, Guglielmi, Guidi.

Imberti.

Josa.

Lago, Levi, Libertini Pasquale.

Majoni, Mambretti, Mantovani, Marcello, Marozzi, Marracino, Martin-Franklin, Mayer, Mazzoccolo, Menozzi, Messedaglia, Millosevich, Montefinale, Montresor, Moresco, Mori, Mormino, Mosconi.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli, Nucci.

Orlando, Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Peglion, Pende, Perris, Petrone, Pinto, Piola Caselli, Pitacco, Porro Carlo, Pozzo, Prampolini, Pujia, Puricelli.

Raimondi, Raineri, Ricci, Rolandi Ricci, Romano Michele, Romano Santi, Romeo delle Torrazze, Rosini, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Salata, Salucci, Sanarelli, Sandicchi, Sani, San Martino, Scaduto, Scialoja, Scotti, Sechi, Segrè Sartorio, Sirianni, Sitta, Solari, Spezzotti, Spiller, Strampelli, Suardo.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Tassoni, Thaon di Revel dottor Paolo, Theodoli di Sambuci, Tiscornia, Todaro, Tofani, Torre, Tosti di Valminuta, Tournon.

Valagussa, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Vinassa de Regny, Viola, Visconti di Modrone.

Zerboglio, Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1646, sulla costruzione di nuove case per i cantonieri della litoranea libica (1905):

Senatori votanti	192
Favorevoli	186
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1343, contenente disposizioni per le assemblee delle società cooperative soggette alla vigilanza del Ministero delle corporazioni (1906):

Senatori votanti	192
Favorevoli	185
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1936-XIV, n. 2530, recante disposizioni concernenti la liquidazione della pensione od assegni di guerra al personale delle Forze Armate (1911):

Senatori votanti	192
Favorevoli	187
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1467, concernente esoneri dal pagamento della tassa di concessione governativa sui decreti Reali di conferimento della cittadinanza italiana agli stranieri residenti nelle vecchie provincie del Regno e nelle colonie ed agli abitanti delle isole italiane dell'Esige che comprovino il loro stato di povertà (1912):

Senatori votanti	192
Favorevoli	187
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1605, che modifica le vigenti norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica (1913):

Senatori votanti	192
Favorevoli	187
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1201, riguardante la concessione di una pensione straordinaria alla vedova del senatore Roberto Forges Davanzati (1914):

Senatori votanti	192
Favorevoli	180
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 1005, recante modificazioni al Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 823,

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1937

che costituisce il Comando di aeronautica in Africa Orientale Italiana (1915):

Senatori votanti	192
Favorevoli	185
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1551, contenente norme per l'assunzione nei ruoli governativi del personale titolare delle scuole secondarie di avviamento professionale pareggiate convertite in Regie e per la concessione dei pareggiamenti e delle sedi di esame nelle scuole ed istituti di istruzione media tecnica (1916):

Senatori votanti	192
Favorevoli	187
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1561, riguardante la costituzione ed il funzionamento di un Ente per l'esercizio del credito alberghiero e turistico (1917):

Senatori votanti	192
Favorevoli	186
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 770, concernente l'istituzione della carica di vice-presidente in seno alla Giunta centrale per gli studi storici (1918):

Senatori votanti	192
Favorevoli	185
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1937-XV, n. 1182, riguardante l'aumento dell'indennità supplementare ed altri provvedimenti per gli ufficiali giudiziari (1919):

Senatori votanti	192
Favorevoli	185
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1334, riguardante la concessione di un congedo straordinario agli impiegati per contrarre matrimonio (1920):

Senatori votanti	192
Favorevoli	188
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1598, concernente la devoluzione alla provincia di Palermo del patrimonio dell'Opera Pia « Istituto dei Trovatielli » con sede a Palermo (1921):

Senatori votanti	192
Favorevoli	190
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1735, riguardante il recupero delle spese a favore del Patronato nazionale per l'assistenza sociale (1922):

Senatori votanti	192
Favorevoli	188
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1736, riguardante la disciplina dell'esecuzione in Italia delle sentenze pronunciate da tribunali militari stranieri nei confronti di sudditi italiani (1923):

Senatori votanti	192
Favorevoli	187
Contrari	5

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1321, che porta modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento » (N. 1924).
— (Approvato, dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1321, che porta modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1321, che porta modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1937

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
 « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1667, relativo alla concessione dell'indennizzo privilegiato aeronautico per gli incidenti di volo verificatisi in Africa Orientale durante le operazioni militari dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV » (N. 1926). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1667, relativo alla concessione dell'indennizzo privilegiato aeronautico per gli incidenti di volo verificatisi in Africa orientale durante le operazioni militari dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1667, relativo alla concessione dell'indennizzo privilegiato aeronautico per gli incidenti di volo verificatisi in Africa Orientale durante le operazioni militari dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
 « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 settembre 1937-XV, n. 1632, contenente norme relative all'ultimazione delle opere pubbliche nelle provincie della Campania » (N. 1928). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 settembre 1937, anno XV, n. 1632, contenente norme relative all'ultimazione delle opere pubbliche nelle provincie della Campania ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 settembre 1937-XV, n. 1632, recante norme relative all'ultimazione delle opere pubbliche nelle provincie della Campania.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
 « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1702, relativo a provvedimenti in materia di autotrasporti nell'Africa Orientale Italiana » (N. 1930).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1937, anno XV, n. 1702, relativo a provvedimenti in materia di autotrasporti nell'Africa Orientale Italiana ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1702, relativo a provvedimenti in materia di autotrasporti nell'Africa Orientale Italiana.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
 « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1921, che contiene agevolazioni per la cultura del sorgo, destinato alla distillazione » (N. 1931). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1921, che contiene agevolazioni per la coltura del sorgo, destinato alla distillazione ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1921, che contiene agevolazioni per la coltura del sorgo, destinato alla distillazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
 « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1930, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione » (N. 1962). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in

legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1930, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1930, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1937-XV, n. 1352, concernente il pagamento dei contributi dovuti allo Stato dalle provincie, dai comuni, dai Consigli provinciali dell'economia corporativa (ora delle Corporazioni) e da Enti vari, per il funzionamento degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e contenente norme sul trattamento di quiescenza del personale proveniente dalle soppresse Cattedre ambulanti di agricoltura » (N. 1964).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1937-XV, n. 1352, concernente il pagamento dei contributi dovuti allo Stato dalle provincie, dai comuni, dai Consigli provinciali dell'economia corporativa (ora delle Corporazioni) e da Enti vari, per il funzionamento degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e contenente norme sul trattamento di quiescenza del personale proveniente dalle soppresse Cattedre ambulanti di agricoltura ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 marzo 1937-XV, n. 1352, concernente il pagamento dei contributi dovuti allo Stato dalle provincie, dai comuni, dai Consigli provinciali dell'economia corporativa (ora delle Corporazioni) e da Enti vari, per il funzionamento degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e contenente norme sul trattamento di quiescenza del personale proveniente dalle soppresse Cattedre ambulanti di agricoltura.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1615, riguardante provvedimenti per l'esecuzione dei lavori connessi con l'Esposizione universale di Roma e l'acceleramento dell'attuazione del piano regolatore di Roma » (N. 1965).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1615, riguardante provvedimenti per l'esecuzione dei lavori connessi con l'Esposizione universale di Roma e l'acceleramento dell'attuazione del piano regolatore di Roma ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1615, riguardante provvedimenti per l'esecuzione dei lavori connessi con l'Esposizione universale di Roma e l'acceleramento dell'attuazione del piano regolatore di Roma.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1615, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 1937-XV.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere al finanziamento delle opere di competenza del Governatorato, interessanti l'Esposizione Universale 1941 e di disporre per la sollecita loro attuazione:

Veduto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con i Ministri per l'interno e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È autorizzata l'anticipazione da parte dello Stato al Governatorato di Roma della somma di lire 350 milioni, per l'esecuzione di opere straordinarie, relative alla viabilità ed ai servizi pubblici nella zona compresa fra l'aggregato edilizio della Capitale ed il Lido ed in correlazione con l'Esposizione Universale del 1941.

Le opere da eseguirsi, nel limite di spesa stabilito dal precedente comma, saranno determinate con decreti del Capo del Governo, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno e per i lavori pubblici.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1937

Art. 2. — L'anticipazione autorizzata col precedente articolo sarà somministrata al Governatorato, nel quinquennio 1937-41, in rate annue di 70 milioni ciascuna, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 3. — Il Governatore provvede alla gestione delle anticipazioni ricevute e alle relative erogazioni ai fini previsti nel precedente articolo 1, sentito uno speciale Comitato presieduto dal Governatore medesimo o da un suo delegato, e composto:

del ragioniere generale dello Stato, o di un suo delegato;

del provveditore generale dello Stato, o di un suo delegato;

del direttore generale dell'edilizia e delle opere igieniche presso il Ministero dei lavori pubblici;

di un funzionario tecnico del genio civile designato dal Ministro dei lavori pubblici;

di un funzionario tecnico e uno amministrativo del Governatorato designati dal Governatore.

Lo stesso Comitato emette parere anche per tutto ciò che si attiene al realizzo delle attività derivanti dalla erogazione delle anticipazioni, realizzo che resta per intero devoluto allo Stato.

Per la gestione medesima il Governatorato tiene una contabilità distinta da quella relativa al proprio bilancio.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro dell'Interno, saranno stabilite le ulteriori norme eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Art. 4. — L'esecuzione dei ponti sul Tevere da comprendere nel programma di opere previsto al secondo comma del precedente articolo 1 resta affidata al Ministero dei lavori pubblici.

A tal fine le anticipazioni al Governatorato di Roma di cui ai precedenti articoli, saranno ridotte dell'importo annualmente occorrente per lo svolgimento dei lavori relativi ai predetti ponti fino alla concorrenza della complessiva somma di lire 55.000.000, e l'importo stesso verrà stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 5. — Il Consorzio di credito per le Opere pubbliche è autorizzato a concedere mutui al Governatorato di Roma fino all'ammontare di lire 400 milioni da servire per le sistemazioni di Piano Regolatore — ivi comprese le costruzioni di edifici di pubblica necessità — dirette ad eliminare inconvenienti igienici ed estetici e ad assicurare il normale funzionamento dei servizi cittadini.

L'onere dell'ammortamento delle somme mutate entro il limite predetto e dei relativi interessi sarà assunto a carico dello Stato nella misura dei cinque ottavi e resterà a carico del Governatorato per i tre ottavi rimanenti.

Art. 6. — Con decreti del Ministro delle finanze

sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 7. — Per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 del presente decreto non si applica il quarto comma dell'articolo 378 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e sono elevati al doppio i limiti di valore stabiliti dagli articoli 378 — terzo comma — e 379 del testo unico medesimo.

Art. 8. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 agosto 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

COBOLLI-GIGLI

THAON DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

FEDELE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDELE. Onorevoli Colleghi, il presente decreto-legge riguardante provvedimenti per l'esecuzione di lavori connessi con l'Esposizione Universale di Roma, e l'acceleramento dell'attuazione del piano regolatore di Roma, merita, come l'ora tarda consente, brevi parole di commento.

L'onorevole Reggino in nome della Commissione di finanza del Senato ha esposto la portata del decreto, specialmente per le somme che si devono erogare, osservando come l'importanza dell'opera alla quale esse sono destinate, giustifica pienamente il decreto stesso. E veramente l'Esposizione universale di Roma del 1941 dovrà dare al mondo la dimostrazione del meraviglioso cammino percorso dalla Nazione italiana sotto la guida del Duce in questi due decenni di Regime Fascista.

Il nome di Roma, che non suonò mai così alto e glorioso nel mondo dopo l'età antica, impone a noi particolari doveri. Del resto uno dei caratteri fondamentali della nuova vita suscitata dal Fascismo nel popolo italiano è, se non m'inganno, il ravvivato culto di Roma, Oggi, come altra volta avevo l'onore di dire in questa Assemblea, Roma è veramente risorta, ed il sentimento della romanità riempie ed anima il nostro spirito. Le forme esteriori delle quali questo sentimento si riveste,

il Fascio Littorio, il nome dei consoli e delle legioni, il saluto romano, il Natale di Roma, festa delle genti latine, richiamato a nuova dignità e nobiltà con la Festa del Lavoro, sono segni che non avrebbero forse di per sé grande importanza, se non fossero manifestazione viva e sincera del profondo rinnovamento avvenuto negli animi nostri.

Ecco perchè, come diceva colui che fu detto il preannunziatore del Fascismo, Enrico Corradini, noi sentiamo nella più reale realtà di questa Italia dei nostri giorni, che le immense gesta di Roma, quanto Roma fu, combattè, conquistò, unificò, creò, effondono una virtù viva che circola nelle nostre vene. Questa nuova coscienza è stata suscitata dal Fascismo; ma questo a sua volta, chi ben consideri quel complesso di idee e sentimenti che ne formano il substrato e quasi il terreno proprio al suo sorgere, trae in parte la sua origine dalla coscienza del contrasto fra la povertà della vita politica e morale vissuta prima dagli italiani ed il ricordo non mai spento nei cuori, ma fatto più vivo e presente, del passato di Roma, passato luminoso di grandezza e di gloria.

Da questo contrasto nasceva l'aspirazione sempre più consapevole ed operante ad un rinnovamento politico e morale che richiamasse gli italiani sulla via della loro tradizione.

Fin dai primi passi il Fascismo è strettamente collegato col sentimento della romanità; senza di questo il Fascismo non si comprenderebbe.

Ma Roma non è solo una vaga sentimentale aspirazione; Roma è un programma profondamente meditato e chiaramente disegnato che gli italiani ormai (e ne danno innumerevoli prove qui e nelle terre d'oltremare), accettano con sicura coscienza, senza del quale la vita di ogni nazione è destinata ad immiserirsi ed a corrompersi, un programma di austero lavoro, di salda e forte disciplina per la quale il popolo italiano si sottomette non supinamente ma volontariamente e lietamente, con entusiastico consenso, ad un regime che, attuando il concetto dello Stato secondo le leggi immortali di Roma, tiene fermamente la sua unità e la sua forza tutta intesa ad effettuare il bene comune al quale tutti i privati interessi, tutti gli egoismi debbono, senza rimpianto, sacrificarsi. Ma la Roma del Fascismo, come qui altra volta dissi, doveva essere una città, degna della sua gloria, la quale gareggiasse nella magnificenza con la Roma classica e papale. Bisognava riguadagnare rapidamente il lungo tempo perduto, affrontando i problemi additati dal Duce, sia della necessità, sia della grandezza.

Come questo programma sia stato attuato e si venga ogni giorno attuando, non ostante le difficoltà che dovevano necessariamente creare le stesse grandiose imprese compiute dal Fascismo, noi vediamo di giorno in giorno con crescente ammirazione.

L'Esposizione di Roma del 1941, anche con l'acceleramento del piano regolatore al quale prov-

vede il presente disegno di legge, segnerà per così dire il suggello della grandiosa opera compiuta, per rendere Roma la splendida Capitale d'Italia e del mondo latino, o, per dir meglio, segnerà una nuova pietra miliare per il cammino avvenire.

Tra le varie proposte che sono state fatte per l'Esposizione di Roma, ho sentito vagamente parlare della costituzione di un Museo del popolo Italiano o della civiltà Italiana.

Se fosse qui presente il senatore Cini, alto e degno Commissario dell'Esposizione universale di Roma, potrebbe forse darci in proposito più precise notizie.

In ogni modo se questo museo dovrà anche accogliere le manifestazioni della vita del popolo italiano nei vari tempi, e delle sue tradizioni, io penso che noi dovremo compiacercene vivamente. In queste tradizioni, come scriveva recentemente un valoroso cultore di questi studi, Nicola Borrelli, vi sono «sopravvivenze di usi e costumi, reliquie di tramontate civiltà, echi di remoti culti e riti, cerimonie, peregrini e dispersi frammenti di sapere primitivo che, vincendo i secoli e gli evi, arrivarono fino a noi».

Di questa eredità morale che le generazioni ci hanno tramandato, il nostro popolo è conservatore tenace. Ma fatalmente le nuove condizioni di vita, le comunicazioni più rapide, i contatti più frequenti tra città, villaggi e campagne, la più piena fusione fra gli elementi vari della popolazione italiana e le regioni della penisola, prodotta dalla guerra e dal Fascismo, il grande e possente unificatore del popolo italiano, tendono a far scomparire rapidamente usi, tradizioni, canti popolari di meravigliosa bellezza, acconciature speciose, caratteristiche fogge del vestire. È, onorevoli Colleghi, poesia che si dilegua. Di qui la necessità improrogabile di raccogliere, per quanto è possibile, e conservare queste tradizioni nelle quali si manifestano l'animo e il carattere della nostra gente.

Se mi è lecito parlare dell'opera mia, mi adoperai, quando ne ebbi la possibilità, ad incitare soprattutto gl'insegnanti delle scuole elementari a farsi raccoglitori dei canti, degli usi, delle tradizioni popolari; ed il mio incitamento, in alcune regioni d'Italia, dette buoni frutti.

Ma è necessario un più vasto, operoso, organico lavoro di raccolta; è necessario che si istituiscano musei regionali, e che sorga finalmente in Roma quel Museo centrale degli usi e delle tradizioni popolari, il cui ricco materiale, raccolto dal compianto Lamberto Loria, è ancora chiuso in casse nei magazzini di Villa d'Este in Tivoli, e andrà certamente deperendo.

L'Esposizione internazionale del 1941 in Roma potrebbe fornire l'occasione per creare, fra Roma ed il mare, l'ambiente necessario per presentare ai visitatori italiani e stranieri la vita del popolo italiano attraverso il tempo, di questo nostro popolo industriale e geniale che, anche nelle più difficili condizioni di vita, ha dato delle manife-

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1937

stazioni d'arte che meritano di non essere dimenticate.

Non è vano sentimentalismo o puro diletto o semplice curiosità che ci sprona a raccogliere i documenti e le espressioni di vita del nostro popolo: è invece la convinzione profonda che le tradizioni popolari costituiscono un prezioso patrimonio tramandato a noi dalle generazioni passate; il cui studio non meno che lo studio della lingua, del diritto, della religione e dell'arte, giova a comprendere il carattere della nostra gente che fu detta « dalle molte vite ».

Se questo mio voto, onorevoli Senatori, sarà confortato dal vostro alto consenso, spero che non rimarrà senza risultato.

L'Esposizione universale di Roma, anche per tal modo, non sarebbe una meteora passeggera, come vediamo che accade di altre esposizioni universali, ma creerebbe, come è intendimento del Duce, nuove opere durature destinate ad illuminare di nuova bellezza il volto di Roma e della Patria. (*Vivissimi applausi, Congratulazioni*).

CINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINI. Ringrazio anzitutto il senatore Fedele di quanto ha detto a mio riguardo. Sebbene il disegno di legge in discussione contempra l'assegnazione di fondi al Governatorato di Roma, e non all'Ente che ho l'onore di presiedere, e sebbene fra le opere del Governatorato di Roma non siano comprese quelle cui ha accennato il senatore Fedele, sono lieto di assicurarvi che il suo voto sarà pienamente realizzato. Fra i molti edifici che il programma dell'Esposizione prevede vi è pure quello destinato a ospitare la mostra delle arti popolari, quella alla quale ha alluso il senatore Fedele. Ritengo che egli non abbia voluto alludere alla mostra della civiltà italiana, che è altra cosa, di grandissima mole, che rappresenterà l'esaltazione e il trionfo della nostra razza. Anche questa mostra sarà realizzata in un altro edificio permanente che rimarrà in eredità a Roma. Ripeto, desidero dare subito l'assicurazione al senatore Fedele che i materiali dispersi oggi in Italia (in grandissima parte a Tivoli) saranno riuniti nel grande edificio definitivo, destinato a museo etnografico. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1243, concernente provvedimenti per la produzione della gomma sintetica » (N. 1967).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1243, concernente provvedimenti per la produzione della gomma sintetica ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1243, concernente provvedimenti per la produzione della gomma sintetica.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1243, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 2 agosto 1937-XV.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare particolari provvedimenti per favorire il programma di autarchia della Nazione, anche per l'approvvigionamento della gomma;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Allo scopo di favorire la produzione della gomma sintetica nel Regno, nei Possedimenti e nelle Colonie, il Governo del Re è autorizzato:

a) a modificare il regime doganale dei prodotti compresi sotto la categoria XLIII della vigente tariffa;

b) a consentire l'esenzione dai dazi doganali per l'importazione di macchinari e materiali occorrenti per la produzione della gomma sintetica;

c) a consentire altre agevolazioni fiscali sulle materie prime adoperate per la produzione della gomma sintetica;

d) a concedere sovvenzioni, sussidi e contributi per favorire la produzione e l'impiego della gomma sintetica.

Art. 2. — Il Ministro delle finanze è autorizzato a stipulare convenzioni con enti o società al fine di facilitare studi ed esperimenti ed ogni altra iniziativa diretta a promuovere la produzione nazionale della gomma sintetica, concorrendo nella spesa all'uopo occorrente sino all'importo massimo di 3 milioni di lire, in ciascuno dei cinque esercizi dal 1937-38 al 1941-42.

I relativi stanziamenti da farsi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze saranno disposti con decreti del Ministro delle finanze.

Le ulteriori assegnazioni occorrenti per le concessioni previste nel precedente articolo 1, lette-

ra d) saranno disposte annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
THAON DI REVEL.
LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

TOFANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFANI. Onorevoli Colleghi, dopo le parole elevate dei due Colleghi che mi hanno preceduto, sulla bella manifestazione dell'Esposizione di Roma, formulo subito un augurio che riguarda l'argomento che devo trattare: cioè che in questa esposizione figurino, se vi sarà una sezione per l'automobilismo, tutte le automobili italiane corredate da pneumatici di gomma sintetica fabbricata in Italia.

Il provvedimento che dobbiamo esaminare è un altro di quei provvedimenti tecnici che tendono ad incitare l'iniziativa privata, perchè si spinga, con l'appoggio statale, alla ricerca tecnica ed alla costruzione di nuovi impianti per raggiungere quanto più è possibile l'autarchia nella produzione industriale italiana. Già ieri abbiamo approvato due decreti che si riferiscono all'autarchia. Il collega Berio ci ha illustrato ieri, allargando un po' il campo dello studio del decreto che discuteva, quello che si viene facendo nel settore dei combustibili. Abbiamo poi esaminato il provvedimento che favorisce le filovie e che tende a diminuire il consumo dei combustibili importati con l'uso dell'energia idroelettrica che si produce in Paese.

Il problema odierno è più preciso: è un problema di alta chimica che è in via di risoluzione, che anzi, all'estero, è stato già risolto. Si tratta di produrre con materie prime massimamente, se non totalmente, italiane, un prodotto che sia simile nelle sue utili caratteristiche, al caucciù naturale-grezzo, per poi lavorarlo come si lavora questo. Ciò che in altri paesi si ottiene semplicemente da una pianta, la *hévea*, che pel suo lattice produce una sostanza che, agglomerata e

manipolata in modo abbastanza facile e a basso costo, fornisce il caucciù naturale, noi dobbiamo, come altri paesi meno fortunati dei primi, ottenere non dalle piante, che non possiamo utilmente coltivare in Italia e forse neppure nelle nostre Colonie, ma per mezzo della chimica e della tecnica.

Il problema è di una grande importanza chimica e di una certa difficile complessità, ma la chimica con le sue indagini moderne affronta questi che sono problemi di sintesi e riesce ormai, concatenando le molecole e gli elementi, e compiendo dei veri miracoli, a imitare la natura qualche volta correggendola, ed a fabbricare surrogati che hanno delle qualità in qualche punto spiccatamente superiori al prodotto naturale.

Noi non siamo tra i formidabili consumatori di gomma. Consumiamo oggi da 25 a 30 mila tonnellate di gomma grezza all'anno. È una bella cifra ma quasi trascurabile in confronto delle 350 mila tonnellate degli Stati Uniti, delle 80 mila della Germania, e delle 100 mila circa dell'Inghilterra. Però questo consumo cresce molto rapidamente. Siamo passati da 14 mila tonnellate nel 1914 ad una cifra già doppia, cioè circa 28-30 mila tonnellate. Il problema è quindi imponente. Una ditta italiana che si occupa della fabbricazione degli articoli di gomma, con preveggenza encomiabile, si era assicurata, e credo che abbia ancora, una concessione di piantagioni per gomma naturale nell'Isola di Giava. Ma, ripeto, è indispensabile per noi, come per tutte le Nazioni progredite che questi materiali, come molti altri, necessari alla vita del Paese, si fabbrichino nel territorio metropolitano. Anche i Paesi che hanno colonie che forniscono la gomma naturale ed altri materiali come la benzina, sentono la necessità di produrre in casa, nei propri confini metropolitani, i prodotti che sono indispensabili per la vita e per la difesa bellica. Anche l'Inghilterra, che è padrona di molte parti del mondo, nelle quali abbonda la benzina, ha degli impianti di benzina sintetica. L'Inghilterra, che ha sempre avuto il dominio del mare, si preoccupa di poter ricevere i prodotti azotati che servono per l'agricoltura, ed anche per gli esplosivi, ed ha installato delle potenti fabbriche di prodotti azotati sintetici nell'isola. Non parlo poi della Germania la quale vuole assolutamente, come noi, raggiungere nel più breve tempo possibile quel massimo di autarchia che le è consentito.

Il consumo totale attuale della gomma, per dare un'idea dell'importanza di questo settore industriale, raggiunge ormai un milione circa di tonnellate di gomma grezza all'anno. È quindi una produzione imponente. La gomma è data da una pianta la *Hevea brasiliensis* e da altre piante similari — dico cose che forse tutti sanno ma che credo sia meglio precisare brevemente — che è stata la prima volta utilizzata nel Brasile, dove cresceva e cresce allo stato naturale. Questa pianta, di cui il Brasile ha rapidamente intuito l'importanza fin dalla fine del secolo scorso, fu così ap-

prezzata da consigliare il Brasile ad impedirne, con una legge rigorosa, l'esportazione del seme e degli arbusti. Ma un suddito inglese, nel 1876, sembra sia riuscito a trafugare qualche cosa come settantamila semi dell'*Hevea* brasiliana che, portati a Londra e rimandati nelle Colonie inglesi, hanno costituito il primo nucleo della coltivazione della pianta brasiliana della gomma fuori del Brasile.

La coltivazione si è ormai sviluppata in tutti i climi adatti: molte altre piante della stessa famiglia, o di famiglie affini, sono utilizzate con risultati più o meno buoni per cui oggi nel Brasile e altrove le piante di bosco naturale producono solo dal 2 al 3 per cento della gomma, mentre le piante coltivate, specialmente nelle Colonie inglesi, francesi e olandesi, ne producono il 98 per cento. Praticamente quindi si può dire: è ormai tutta gomma coltivata. Ho detto che anche i Paesi che hanno ricche Colonie e in esse le materie prime necessarie, provvedono egualmente a fabbricarle in casa; entro così nell'interessante argomento dell'autarchia.

L'autarchia sarebbe un vero paradosso economico, uno dei più grandi assurdi che si possono immaginare, quando si astraesse dal fatto politico ed anche dal fatto sociale che incidono invece potentemente sul concetto puramente economico. Nell'economia agnostica, liberale, pura, l'autarchia sarebbe un vero paradosso. Ci hanno insegnato alla scuola il famoso apologo di Menenio Agrippa. Se consideriamo il mondo come Menenio Agrippa considerava Roma e cioè come un organismo unico, è paradossale che ciascun Paese che forma come un membro del corpo mondiale, voglia bastare a se stesso in tutto senza servirsi dell'aiuto degli altri membri e senza dare agli altri il proprio aiuto e la propria collaborazione. Eppure l'autarchia conduce a questo. Bisogna quindi modificare oggi quell'apologo; finchè si tratta della famiglia, della Nazione, della Patria, l'apologo di Menenio Agrippa va insegnato come lo insegnava lui stesso, ma quando si passa al mondo ed ai rapporti internazionali, allora l'apologo non regge più; ogni Paese cerca in casa propria e con i soli suoi mezzi, senza bisogno di nessun altro, di bastare a se stesso, non solo per il tempo di pace per ragioni valutarie, ma soprattutto per il tempo di guerra.

È come se noi dovessimo costruirci una nave — la nostra Nazione è una bella nave che naviga nel mare dell'umanità —; se questa nave dovesse sempre percorrere laghi o mari tranquilli la spesa sarebbe minima e i comodi molto facili e potremmo permetterci di costruirla non eccessivamente robusta con poca spesa. Ma se vogliamo che questa nave debba percorrere tutti i mari, poichè sappiamo che sui mari si scatenano le tempeste, è indispensabile non discutere se la nave possa essere costruita con la maggiore economia, ma debole: dobbiamo assolutamente costruirla, tenendo presente che essa deve affrontare le tem-

peste e superarle, poichè, passando dalla nave al concetto concreto di Patria, questa non deve durare per un viaggio o qualche viaggio, ma deve durare per tutta l'eternità. Noi non dobbiamo quindi discutere il concetto dell'autarchia. Il discutere è perditempo. La sola discussione ammissibile è quella che tende a raggiungere l'autarchia col minor mezzo, con la minor spesa e con il massimo rendimento.

Se fissiamo un momento la nostra attenzione su questi concetti, noi dobbiamo riconoscere che esiste un legame tra le aspirazioni della tecnica, diciamo, della umanità e la sua capacità a raggiungerle. Se si fosse pensato all'autarchia nel secolo scorso si sarebbe sognato! Come si sognava nel secolo scorso, senza avere prima costruito il motore leggero, pensando di voler volare: il volo pratico era un sogno. Oggi invece, sicuri del progresso della tecnica, si può essere audaci ed essere certi che l'autarchia non è più un sogno. I Paesi progrediti la possono raggiungere, e l'Italia, che ha l'onore ed il vanto di essere tra questi Paesi, la deve raggiungere. Si dice però: e il costo dei prodotti autarchici? Il costo è enormemente superiore, per esempio per la gomma sintetica, a quello della gomma naturale! Non bisogna esagerare: i veri costi di fabbricazione sono, e lo si capisce facilmente, ancora molto segreti: per la gomma sintetica si parla o si parlava di quattro volte, otto volte il prezzo della gomma naturale. Io credo che oggi si debba discendere molto da queste altezze e calcolarlo all'incirca sulle due volte e mezzo. Ma è proprio a questo punto che io voglio ricordare la potenza e i miracoli della chimica moderna! Nel fabbricare questi prodotti per sintesi, la chimica non si pone soltanto il problema generale della produzione, ma scende a tutti i dettagli e invece di un unico tipo, trova modo di fabbricare molti tipi, i più svariati, a seconda delle esigenze e dell'uso particolare. Per esempio le gomme dei copertoni pneumatici sono gomme affatto speciali: il tipo fabbricato in Germania per i copertoni offre una resistenza all'usura molto superiore del tipo per copertoni fabbricati con gomma naturale: offre una resistenza superiore all'invecchiamento, alla temperatura, agli attacchi dei solventi e degli olii cui vengono a contatto: per cui se stabiliamo un confronto giudizioso fra il copertone per automobile sintetico e quello naturale, tenendo conto dei pregi e del consumo, non siamo più enormemente lontani tra le due cifre. E siamo al principio! Ai primi anni di fabbricazione della gomma sintetica! E sappiamo ciò che hanno fatto la chimica, la tecnica e l'industria negli altri campi: sappiamo per esempio, che l'alluminio costava, prima che si applicasse il processo Heroult, circa 100 lire al chilogrammo; mentre oggi costa 12-13 lire. Lire del fine '800 e lire attuali! È bastato il forno elettrico ed una geniale reazione per portarne con successivi progressi il costo da 100 lire alle 12-13 lire attuali! Così è avvenuto per la seta

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1937

artificiale: questo prodotto, che era un segreto di laboratorio, adesso con gli ultimi progressi, pare che riesca, come costo, a poter quasi lottare con il cotone.

Sono i miracoli che fa la chimica! Tutta la tecnica procede così: quando hanno cominciato a circolare le prime automobili non si pensava certo che si potesse usare un veicolo così costoso per usi non di lusso, quando i trasporti ferroviari e gli altri esistenti erano a tanto minor prezzo. Oggi le ferrovie hanno dovuto prendere dei provvedimenti perchè, in poco più di trenta anni, la tecnica ha saputo portare l'automobile a poter fare una seria e terribile concorrenza alla ferrovia. Così indubbiamente avverrà anche per la gomma sintetica.

Il prezzo della gomma naturale è sempre oscillante perchè la produzione di essa è in mano a pochi nuclei uniti in cartelli; questi prezzi hanno avuto delle oscillazioni formidabili: dagli otto marchi al chilo che si pagava nel 1914 in Germania si è scesi a 1,90 nel 1920 per risalire a 6,50 nel 1925; nel 1932 si è ridiscesi a 0,32 di marco, per risalire poi a 0,70 a 0,80 e raggiungere oggi all'incirca il prezzo di un marco.

Da noi in Italia la gomma grezza viene a costare da 6 lire a 6,50 al chilo, prezzo calcolato all'origine.

La fabbricazione di questa gomma sintetica per ora è molto complicata, ma s'intravedono già delle importanti semplificazioni.

Le basi principali di tale fabbricazione sono: l'alcool etilico o l'acetilene. L'acetilene, come è noto, non è completamente autarchico per noi perchè viene prodotto dal carburo di calcio al forno elettrico, da calce e da carbone. L'alcool è autarchico, a parte il combustibile per la distillazione, ma purtroppo la fabbricazione della gomma con tale sistema riesce più costosa e meno utile. I Russi hanno eseguito anche il procedimento che parte dall'alcool; occorrono circa chilogrammi 5,2 di alcool per ottenere un chilo di gomma sintetica. Si ha subito così un'idea del costo da tale procedimento. Credo che anche i russi stiano orientandosi verso il procedimento all'acetilene, anche perchè i loro risultati finora ottenuti dall'alcool, non sono soddisfacenti. È vero peraltro che in Russia le fabbricazioni non riescono mai ad essere messe a punto o a mantenersi quando i tecnici degli altri paesi ve le mettono; e ciò per ragioni che forse non si verificano negli altri paesi.

Anche gli Stati Uniti stanno applicandosi a procedimenti diversi ma in gran parte derivati dall'acetilene. La Germania ha già a Leuna un grande impianto capace di produrre 25.000 tonnellate all'anno di Buna (così viene chiamata la base della gomma tedesca) e fabbrica diversi tipi e nelle diverse gradazioni per destinazione ai vari usi.

All'esposizione automobilistica di Berlino del 1936, in aprile, il Cancelliere Hitler, constatato che i tre quarti delle automobili tedesche erano at-

trezzate con gomme sintetiche, ha, per suggerimento degli stessi produttori e dei collaudatori, dichiarato ufficialmente che già fin da allora il consumo di gomma sintetica, a parità d'uso, era inferiore del 30 per cento, al consumo della gomma naturale. Questo come risultato raggiunto alla fine del 1935. In due anni, evidentemente, queste fabbricazioni hanno fatto grandi progressi. Non rimane anche a noi che lanciarci su questa strada.

So che due iniziative importanti sono sorte e si stanno occupando del problema. Il provvedimento che stiamo esaminando dà, con oculata larghezza, i mezzi e gli appoggi necessari perchè questo problema sia studiato e risolto dalla iniziativa privata, anche integrata dall'interessamento dello Stato, con la massima celerità e con la certezza di buona riuscita. L'essenziale è di fare e arrivare presto e bene. Delle due iniziative una tende alla ricerca, che è molto importante in questo campo, l'altra tende alla fabbricazione. Non c'è che augurarsi che le due iniziative possano darci il risultato che auspichiamo. Avremo allora anche in Italia la nostra gomma sintetica.

Tutti questi problemi derivano evidentemente dalla necessità dell'autarchia. Dice un vecchio proverbio che la necessità aguzza il talento. Talento in Italia ne abbiamo, anzi è una delle materie prime, autarchiche al cento per cento, di cui abbiamo sempre fatta esportazione da millenni e fatta esportazione con grande generosità anche e sempre a vantaggio degli altri. Un esempio classico ultimissimo l'abbiamo anche in questi ultimi tempi, nelle opere geniali del grandissimo nostro compianto collega Marconi, che abbiamo commemorato qui pochi giorni fa. È vero che la chimica è un campo scientifico in cui la struttura intellettuale italiana è meno portata, per quella tenace, sottile, paziente indagine che occorre; ma l'abito mentale degli studiosi italiani sta modificandosi ed adattandosi a poco a poco. Anche in questo campo l'ingegnere italiano viene applicandosi a quella necessità di studi e ricerche pazienti e delicate, senza di che non si può arrivare alle grandi novità nè alle grandi produzioni chimiche nuove.

So che i laboratori chimici italiani hanno cominciato a lavorare con acume e con tenacia. E poichè ho la più grande fiducia dell'intelligenza italiana, credo che rapidamente potremo raggiungere lo scopo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1885, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno

per l'esercizio finanziario 1937-38» (N. 1968).
— (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1885, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1937-38 ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1885, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1937-38.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1919, che accorda l'esenzione dall'imposta di fabbricazione allo zucchero impiegato nella preparazione di uno speciale alimento delle api » (N. 1970). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1919, che accorda l'esenzione dall'imposta di fabbricazione allo zucchero impiegato nella preparazione di uno speciale alimento delle api ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1919, che accorda l'esenzione dall'imposta di fabbricazione allo zucchero impiegato nella preparazione di uno speciale alimento delle api.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, portante

provvedimenti a favore delle industrie alberghiere » (N. 2004).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1937, n. XV, n. 1669, portante provvedimenti a favore delle industrie alberghiere ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, portante provvedimenti a favore delle industrie alberghiere, con la seguente modificazione:

All'articolo 10 è sostituito il seguente:

« Per la corresponsione dei contributi previsti al n. 1 dell'articolo 1 del presente decreto l'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche è autorizzato a scontare le corrispondenti annualità assegnate sugli stanziamenti di cui al precedente articolo 9 ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, contenente modificazioni alla legge 5 febbraio 1934-XII, n. 320, relativa a provvidenze a favore dell'industria cinematografica nazionale » (N. 2006). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, contenente modificazioni alla legge 5 febbraio 1934-XII, n. 320, relativa a provvidenze a favore dell'industria cinematografica nazionale ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, contenente modificazioni alla legge 5 febbraio 1934-XII, n. 320, relativa a provvidenze a favore dell'industria cinematografica nazionale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato allo scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
 « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1856, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1937-38, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 5 novembre 1937-XVI, n. 1866, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (N. 2011). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937, anno XVI, n. 1856, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1937-38, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 5 novembre 1937-XVI, n. 1866, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1856, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1937-38, nonchè altri indifferibili provvedimenti; ed è convalidato il Regio-decreto 5 novembre 1937-XVI, n. 1866, col quale è stato autorizzato un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
 « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1937-XV, n. 1881, concernente il ripristino dei limiti di età e degli intervalli di tempo per accesso ad esami negli Istituti medi di istruzione » (N. 2021). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1937, anno XV, n. 1881, concernente il ripristino dei limiti di età e degli intervalli di tempo per accesso ad esami negli Istituti medi di istruzione ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 settembre 1937-XV, n. 1881, concernente il ripristino dei limiti di età e degli intervalli di tempo per accesso ad esami negli Istituti medi di istruzione, con la seguente modificazione:

Dopo il primo comma dell'articolo unico, sono inseriti i seguenti tre commi:

All'esame di ammissione alla prima classe di Istituti d'istruzione media di primo grado, compresa la scuola secondaria di avviamento professionale, possono presentarsi coloro che compiono nell'anno in corso il nono anno di età.

Il beneficio dell'abbreviazione di un anno, rispetto all'intervallo prescritto per l'ammissione ad esami di idoneità nei licei e nei corsi superiori d'Istituti magistrali e tecnici e agli esami di maturità o di abilitazione, è dato a coloro che compiano almeno diciotto anni di età nell'anno in corso oltre che a coloro che si trovino nelle condizioni previste dalle lettere b) e c) dell'articolo 43 del Regio decreto 4 maggio 1925-III, n. 653.

Le presenti disposizioni hanno vigore dall'anno scolastico 1937-38. Potranno tuttavia essere ammessi agli esami del detto anno scolastico coloro i quali, trovandosi nelle condizioni che avrebbero consentito l'ammissione in base alle disposizioni precedentemente in vigore, presentino al Capo d'Istituto la relativa domanda corredata del certificato di nascita e del curriculum degli studi debitamente documentato, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge. L'ammissione sarà subordinata alle condizioni e limitazioni che saranno stabilite con ordinanza ministeriale entro il 15 febbraio 1938-XVI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Acquarone, Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Appiani, Azzariti.

Baccelli, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Bastianelli, Bazan, Belfanti, Bennicelli, Bergamini, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bodrero, Bombi, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Broccardi, Broglia, Burzagli.

Caccianiga, Camerini, Campolongo, Carletti, Casanuova, Casoli, Cattaneo Giovanni, Cesia, Chersi Innocente, Chimienti, Cian, Cicconetti, Cini, Cirraolo, Conci, Conti, Conz, Cozza, Credaro, Crispolti, Curatulo.

D'Achiardi, Da Como, De Capitani d'Arzago, De Cillis, De Marinis, De Martino Giacomo, Di Donato Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Ducci.

Etna.

Facchinetti, Faina, Falck, Farina, Fedele, Ferrari, Foschini, Fraschetti.

Gallenga, Gatti Salvatore, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giordano, Giuria, Giusti del Giardino, Graziosi, Guaccero, Guadagnini, Guglielmi, Guidi.

Imberti.

Josa.

Lago, Levi, Libertini Pasquale.

Majoni, Mambretti, Mantovani, Marcello, Marozzi, Marracino, Martin-Franklin, Mazzoccolo, Mazzoni, Menozzi, Messedaglia, Miari de Cumani, Milosevich, Montefinale, Moresco, Mori, Mormino, Moseoni.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli.

Occhini, Orlando, Orsi, Ovio.

Peglion, Perris, Petrone, Pinto, Pitacco, Pozzo, Pujia, Puricelli.

Raimondi, Raineri, Ricci, Rolandi Ricci, Romano Michele, Rossini, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salata, Sanarelli, Sandicchi, Sani, Scaduto, Scotti, Sechi, Silj, Sitta, Solari, Spezzotti, Spiller, Strampelli, Suardo.

Tallarigo, Taramelli, Tassoni, Thaon di Revel dottor Paolo, Theodoli di Sambuci, Tiscornia, Todaro, Tofani, Torre, Tosti di Valminuta, Tournon.

Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Viola, Visconti di Modrone.

Zerboglio, Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1937-XV, n. 1321, che porta modificazioni alla composizione del Consiglio di amministra-

zione del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento (1924):

Senatori votanti	164
Favorevoli	160
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1667, relativo alla concessione dell'indennizzo privilegiato aeronautico per gli incidenti di volo verificatisi in Africa Orientale durante le operazioni militari dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV (1926):

Senatori votanti	164
Favorevoli	158
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 settembre 1937-XV, n. 1632, contenente norme relative all'ultimazione delle opere pubbliche nelle provincie della Campania (1928):

Senatori votanti	164
Favorevoli	160
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1702, relativo a provvedimenti in materia di autotrasporti nell'Africa Orientale Italiana (1930):

Senatori votanti	164
Favorevoli	160
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1921, che contiene agevolazioni per la cultura del sorgo, destinato alla distillazione (1931):

Senatori votanti	164
Favorevoli	160
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1930, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione (1962):

Senatori votanti	164
Favorevoli	160
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1937-XV, n. 1352, concernente il pagamento dei contributi dovuti allo Stato, dalle provincie, dai comuni, dai Consigli provinciali dell'economia corporativa (ora delle Corporazioni) e da Enti vari, per il funzionamento degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e contenente norme sul trattamento di quiescenza del personale proveniente dalle sopresse Cattedre ambulanti di agricoltura (1964):

Senatori votanti	164
Favorevoli	158
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1615, riguardante provvedimenti per l'esecuzione dei lavori connessi con l'Esposizione universale di Roma e l'acceleramento dell'attuazione del piano regolatore di Roma (1965):

Senatori votanti	164
Favorevoli	159
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1243, concernente provvedimenti per la produzione della gomma sintetica (1967):

Senatori votanti	164
Favorevoli	159
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1885, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1937-38 (1968):

Senatori votanti	164
Favorevoli	156
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1919, che accorda l'esenzione dall'imposta di fabbricazione allo zucchero impiegato nella preparazione di uno speciale alimento delle api (1970):

Senatori votanti	164
Favorevoli	160
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, portante provvedimenti a favore delle industrie alberghiere (2004):

Senatori votanti	164
Favorevoli	156
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, contenente modificazioni alla legge 5 febbraio 1934-XII, n. 320, relativa a provvidenze a favore dell'industria cinematografica nazionale (2006):

Senatori votanti	164
Favorevoli	159
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1856, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1937-38, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 5 novembre 1937-XVI, n. 1866, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (2011):

Senatori votanti	164
Favorevoli	158
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1937-XV, n. 1881, concernente il ripristino dei limiti di età e degli intervalli di tempo per accesso ad esami negli Istituti medi di istruzione (2021):

Senatori votanti	164
Favorevoli	160
Contrari	4

Il Senato approva.

Domani giovedì, seduta pubblica alle ore 16 con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 febbraio 1937-XV, n. 794, concernente l'approvazione della Convenzione stipulata il 7 novembre 1936-XV, fra la Regia Università di Roma e il Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma, circa il nuovo ordinamento del Policlinico «Umberto I» (1771). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1937-XV, n. 1668, recante provvedimenti

per le ferrovie concesse e per altri servizi pubblici di trasporto esercitati dall'industria privata (1870). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 894, che apporta modificazioni alle vigenti norme sul reclutamento, l'avanzamento e lo stato degli ufficiali della Regia aeronautica (1886). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 1715, che ha dato esecuzione agli Atti internazionali firmati in Montreux l'8 maggio 1937-XV, per l'abolizione delle Capitolazioni in Egitto (1909). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 1057, concernente la costituzione dell'«Ente del tessile nazionale» con sede in Roma (1910). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1380, contenente disposizioni integrative per il personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e le valute (1927). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1937-XV, n. 1298, riguardante la modificazione dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 4 giugno 1934, n. 890, concernente i magistrati di grado quinto addetti al Ministero di grazia e giustizia (1932). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1666, contenente modificazioni all'ordinamento del notariato e degli archivi notarili (1933). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1473, recante revoca del divieto di costituire associazioni per determinate categorie di funzionari statali (1934). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1156, sul trattamento economico al personale delle truppe coloniali comandato nel Regno per la celebrazione del 1º annuale della fondazione dell'Impero (1937). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1320, sulla istituzione in Libia di un ufficio speciale per la manutenzione ed il miglioramento delle strade di grande comunicazione (1938). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1869, contenente modificazioni al ruolo organico degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena (1940). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1465, concernente il riordinamento della parte estimativa del catasto dei terreni della provincia dell'Istria (1943). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1868, relativo all'aumento di un posto di grado 6º nell'organico dei Commissari consolari (1944). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1508, concernente l'aumento di n. 125 posti nell'organico delle guardie scelte di Pubblica Sicurezza (1945). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1883, relativo all'ordinamento del Comando del Corpo di Stato Maggiore (1946). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1873, riguardante il riordinamento dei Corpi consultivi della Regia marina (1947). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1884, recante autorizzazione allo svincolo di una parte del patrimonio dell'Istituto centrale di statistica destinato alla formazione dei catasti agrario e forestale (1951). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 aprile 1937-XV, n. 976, sulla istituzione del Comando Superiore delle Forze Armate dell'Africa Settentrionale (1952). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1910, che apporta modificazioni al ruolo organico del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute (1953). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1815, concernente la costituzione del comune di Arsia in provincia dell'Istria (1954). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Distacco dal Comune di Nibbiano (Piacenza) ed aggregazione a quello di Pometo (Pavia) delle frazioni di Moncasacco, Mostarine e Casanova (1957). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Rettifiche di confine fra le provincie di Milano e di Cremona (1958). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1395, concernente il trattamento economico degli addetti militari, navali ed aeronautici all'estero, degli addetti aggiunti e assistenti addetti navali nonchè degli archivisti in servizio presso i loro uffici (1973). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1552, recante proroga del termine per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dalle leggi relative al bonificamento dell'Agro Romano (1974). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1617, che porta modificazioni alle disposizioni riguardanti l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità (1982). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1192, concernente l'aumento del capitale dell'Azienda minerali metallici italiani (A. M. M. I.) da lire 20.000.000 a lire 50.000.000 (1984). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1937-XV, n. 1065, sull'applicazione della tassa fissa di registro agli atti di appalto per la costruzione di motonavi bananiere (1988). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 1740, sul trattamento assicurativo da corrispondersi agli aventi diritto dei lavoratori assicurati contro gli infortuni sul lavoro, dichiarati scomparsi nell'Africa Orientale Italiana o durante la navigazione (1990). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1517, recante modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale L. U. C. E. (1991). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1899, recante provvedimenti di agevolazione sui diritti erariali a favore delle associazioni e società sportive (1992). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1879, concernente previdenza per i mutilati ed invalidi di guerra bisognosi e incollocabili (2001). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1929, che reca modificazioni ed aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali (2014). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 925, riguardante la disciplina della propaganda turistica all'estero (2015). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1692, sul finanziamento della Cassa di Risparmio della Libia per l'esercizio del credito agrario e fondiario (2020). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1925, concernente l'aumento di un posto di addetto aeronautico presso le Regie

Rappresentanze all'estero (2023). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 1939, recante disposizioni integrative a favore dei danneggiati dal terremoto del 18 ottobre 1936-XIV nelle provincie di Belluno, Treviso ed Udine (2029). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1943, che concede il rimborso del dazio e del diritto erariale corrisposti sul carbone fossile impiegato per produrre il coke destinato alla produzione degli acciai e delle ghise speciali (2031). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV n. 1941, che concede la franchigia dalla tassa di vendita agli olii minerali lubrificanti impiegati nella fabbricazione di antiparassitari per le piante da frutta (2032). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1896, riguardante la revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche di competenza delle Amministrazioni dello Stato (2033). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1964, con il quale è stato modificato l'articolo 11 del Regio decreto-legge 27 febbraio 1936-XIV, n. 655, circa le agevolazioni tributarie per l'esecuzione del piano regolatore di Fiume (2036). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1965, con il quale è stato prorogato di dieci anni, dal 19 giugno 1937-XV, il termine per l'esecuzione del piano regolatore di ampliamento della città di Genova dal lato orientale nella parte piana delle frazioni suburbane (2037). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1959, relativo al conferimento del grado di generale d'armata al generale di corpo d'armata comandante designato d'armata in ausiliaria Francesco Grazioli (2039). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1973, concernente l'aggregazione del Comune di Borgo Panigale a quello di Bologna (2040). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 - Anno XIII al 30 giugno 1936-XIV (1760). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

La seduta è tolta (ore 19,15).